SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 aprile 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del terzo comma della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ministero delle finanze

Ministero della sanità

Ministero delle politiche agricole e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2001, n. **155.**

Riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ed in particolare l'articolo 4;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 55, comma 8;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 50, comma 9, lettera *a)*;

Ritenuto di dover esercitare la delega di cui all'articolo 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;

Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

RUOLO DIRETTIVO DEI FUNZIONARI E RUOLO DEI DIRIGENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Art. 1.

Istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato

1. Nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia è istituito, a decorrere dal 15 marzo 2001, il ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato corrispondente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato articolato nelle seguenti qualifiche:

a) commissario forestale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

b) commissario capo forestale;

c) commissario superiore forestale.

2. La relativa dotazione organica è fissata nella tabella *A* allegata al presente decreto legislativo.

3. Sono soppresse le dotazioni organiche di settima, di ottava qualifica funzionale e dei relativi profili professionali degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, personale con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ed agente di pubblica sicurezza, individuate nella tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 dell'8 febbraio 1991, nonché la dotazione organica della nona qualifica funzionale determinata, per il medesimo personale, con il decreto 9 febbraio 1989 adottato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1990, al registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 184.

4. Ogni qualifica del ruolo di cui al comma 1 comprende più profili professionali fondati sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità ed autonomia rispettivamente indicati agli articoli 2 e 3, nonché alle diversificazioni nell'ambito del corso di formazione iniziale di cui all'articolo 4. Alla loro identificazione e quantificazione si provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

5. Al personale di cui al comma 1 non si applica il primo comma dell'articolo 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 2.

Funzioni del personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato

1. Il personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; svolge attività professionale altamente qualificata con connessa responsabilità organizzativa ed esterna per i risultati conseguiti. Provvede, inoltre, all'addestramento del personale dipendente e svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo forestale dello Stato.

2. I commissari capo forestali ed i commissari superiori forestali, oltre alle funzioni di cui al comma 1, svolgono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonché di verifica dei risultati conseguiti relativamente a più unità organiche non aventi rilevanza esterna, attività di studio e di elaborazione di piani e programmi con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi in ordine ad obiettivi e ad indirizzi prefissati, collaborano in attività ispettive, al sistema del con-

trollo di gestione, nonché nelle attività di valutazione e controllo di effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed atti di indirizzo politico. Dirigono uffici o servizi con organizzazione autonoma e di particolare rilevanza non riservati a qualifiche dirigenziali con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Collaborano direttamente alla attività di direzione espletata dal dirigente che sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

Art. 3.

Accesso al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato avviene mediante concorso pubblico per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che abbiano:

a) età non superiore al limite stabilito con il regolamento previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Si prescinde da detto limite per il personale appartenente ad uno dei ruoli del Corpo forestale dello Stato;

b) il possesso di una delle lauree specialistiche a contenuto giuridico-economico, tecnico e scientifico da individuarsi con regolamento del Ministro competente di concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale prevista dall'articolo 1, commi 2 e 4 della legge 7 giugno 1990, n. 149;

d) qualità morali e di condotta di cui all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

e) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in uno dei seguenti corsi: chimica, discipline statistiche, economia e commercio, giurisprudenza, ingegneria, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze forestali, scienze geologiche, scienze naturali e loro equipollenti rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative.

3. Gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti, con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso, nonché al ruolo degli ispettori ed a quello direttivo speciale di cui all'articolo 12 possono partecipare al concorso con riserva di un quinto dei posti disponibili purché in possesso dei prescritti requisiti. Sono altresì ammessi a partecipare al concorso con riserva di un decimo dei posti disponibili gli appartenenti al ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato con almeno cinque anni di anzianità alla medesima data ed in possesso dei requisiti prescritti. I posti riservati non utilizzati sono conferiti secondo l'ordine della graduatoria di merito.

4. Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o espulsi dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

5. Lo specifico diploma di laurea specialistica, nonché l'abilitazione all'esercizio di attività inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati ed il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso che ne determina le modalità di svolgimento e le materie d'esame. L'esame consiste in due prove scritte e in un colloquio.

Art. 4.

Corso di formazione iniziale per la conferma nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 3 frequentano un corso di formazione iniziale presso l'Istituto superiore di polizia, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, della durata di due anni finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Il corso è articolato in due cicli annuali ed è comprensivo di un tirocinio operativo presso strutture del Corpo, alla fine dei quali si sostiene l'esame finale.

2. Le modalità di svolgimento del corso, i criteri generali del tirocinio operativo, i criteri per la formazione del giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

3. Salvo quanto previsto dal comma 4, i commissari forestali che hanno superato l'esame e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei al servizio nel Corpo forestale dello Stato, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo con la qualifica di commissario capo forestale secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

4. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo direttivo speciale di cui all'articolo 12 conserva l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza e, se in possesso della qualifica di commissario superiore forestale del ruolo direttivo speciale, è confermato nella qualifica di commissario superiore forestale. Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato previsti dall'articolo 8 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente.

5. L'assegnazione alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

6. I commissari capo forestali permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni.

7. Ai frequentatori del corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 5.

Dimissioni dal corso di formazione iniziale

1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 4 i commissari forestali che:

a) dichiarano di rinunciare al corso;

b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio nel Corpo forestale dello Stato;

c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ed il secondo ciclo del corso;

d) non superano l'esame finale del corso;

e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo forestale dello Stato, ovvero per maternità.

2. I commissari forestali la cui assenza oltre i centottanta giorni è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. Sono espulsi dal corso i commissari forestali responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della riduzione dello stipendio per un periodo superiore ad un mese.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia.

5. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a commissario forestale.

Art. 6.

Promozione a commissario superiore forestale

1. La promozione a commissario superiore forestale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo forestale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 7.

Qualifiche del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato

1. Il ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato è articolato nelle seguenti qualifiche:

a) primo dirigente;

b) dirigente superiore;

c) dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato.

2. La relativa dotazione organica è fissata nella tabella *B* allegata al presente decreto in sostituzione del quadro *D* della tabella XI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3. La individuazione dell'unità dirigenziale di livello generale del Corpo forestale dello Stato, che presiede anche all'amministrazione del relativo personale, e, nell'ambito della stessa, quella degli uffici di livello dirigenziale non generale centrali e periferici, nonché la definizione dei relativi compiti e funzioni sono stabilite per la prima con regolamento e per le altre con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, rispettivamente lettera *b)* e lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni ed i compiti attuali restano attribuiti alla responsabilità degli uffici di livello dirigenziale già operanti per il Corpo forestale dello Stato.

4. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Corpo forestale dello Stato, anche con riferimento alla dislocazione territoriale degli uffici periferici, al fine di accertarne la funzionalità ed efficienza, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *c)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

5. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme restando le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, rivestono la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. I primi dirigenti rivestono anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

6. Il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato è nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

7. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ed il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato».

Art. 8.

Nomina a primo dirigente

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato avviene:

a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato in possesso di qualifica non inferiore a quella di commissario superiore forestale con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, in possesso di una delle lauree indicate all'articolo 3, commi 1 e 2, che rivesta la qualifica non inferiore a quella di commissario superiore forestale ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo forestale.

2. Ai fini del computo delle aliquote di cui al comma 1 la frazione di posto è arrotondata per eccesso all'unità in favore dell'aliquota che riporta un resto maggiore, salvo conguaglio fino all'arrotondamento dei resti inferiori da effettuarsi negli anni successivi.

3. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera *a)*, e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera *b)*. Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.

4. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera *a)*, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere giuridico, gestionale e tecnico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

5. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro competente, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

6. Gli appartenenti al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato conseguono a titolo onorifico la qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, se rivestono la qualifica non inferiore a quella di commissario superiore forestale e nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.

Art. 9.

Concorso per la nomina a primo dirigente

1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, è indetto annualmente con decreto del dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato da pubblicare nel bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato.

2. Gli esami sono diretti ad accertare l'attitudine del candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della legittimità, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa e consistono in:

a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;

b) un colloquio volto a verificare, oltre al grado di preparazione professionale del candidato, anche la sua capacità di sviluppo delle risorse umane ed organizzative assegnate agli uffici di livello dirigenziale.

3. Il colloquio e le prove scritte non si intendono superati se il candidato abbia riportato una votazione inferiore a trentacinque cinquantesimi nel colloquio ed in ciascuna prova scritta.

4. Il personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non è ammesso a ripetere la prova concorsuale.

5. Non è ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato:

a) nei tre anni precedenti un giudizio complessivo inferiore a distinto;

b) nell'anno precedente la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio fino ad un mese;

c) nei tre anni precedenti la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio per un periodo superiore ad un mese;

d) nei cinque anni precedenti la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica.

6. Le modalità del concorso, le materie oggetto degli esami, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro competente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

7. La commissione del concorso per titoli ed esami di cui al comma 1, nominata con decreto del dirigente

generale capo del Corpo forestale dello Stato è costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti superiori del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato.

8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti ai fini della sostituzione dei componenti effettivi.

Art. 10.

Promozione alla qualifica di dirigente superiore

1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

Art. 11.

Valutazione annuale dei dirigenti

1. Ai fini della valutazione annuale, effettuata anche sulla base dei risultati del controllo di gestione, delle prestazioni nonché dei comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative assegnate, i dirigenti superiori ed i primi dirigenti presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato composto da tre dirigenti superiori del Corpo forestale dello Stato, costituito con decreto del dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato, redige, sulla base della relazione presentata da ciascun primo dirigente, una scheda di valutazione.

3. Il giudizio valutativo finale è espresso, entro il successivo 30 giugno, dal dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato che redige per i dirigenti superiori anche la scheda di valutazione.

4. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio valutativo finale è notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione del giudizio valutativo finale.

5. La scheda di valutazione per il personale con la qualifica di primo dirigente sostituisce il rapporto informativo di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, anche ai fini degli scrutini di promozione.

6. I contenuti della relazione di cui al comma 1, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato, su proposta del dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato.

7. L'esito negativo della valutazione comporta la revoca dell'incarico ricoperto ed è tenuto in considerazione ai fini della progressione in carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attività svolta nell'anno 2001.

Capo II

RUOLO DIRETTIVO SPECIALE
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Art. 12.

Istituzione del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato

1. Nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato, che espleta funzioni di polizia, è istituito il ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato corrispondente al ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato articolato nelle seguenti qualifiche:

a) vice commissario forestale del ruolo direttivo speciale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

b) commissario forestale del ruolo direttivo speciale;

c) commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale;

d) commissario superiore forestale del ruolo direttivo speciale.

2. La dotazione organica del ruolo di cui al comma 1 è indicata nella tabella *C* allegata al presente decreto e determina la contestuale riduzione a 1392 unità della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.

Art. 13.

Funzioni del personale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato

1. Il personale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale dipendente del Corpo forestale dello Stato.

2. I commissari forestali del ruolo direttivo speciale espletano le funzioni in collaborazione con i funzionari preposti alla direzione degli uffici cui sono addetti, sostituendo questi ultimi in caso di assenza o impedimento con le connesse responsabilità per le direttive impartite. Ai medesimi è, inoltre, affidato il coordina-

mento di più unità organiche non aventi rilevanza esterna con le connesse responsabilità per i risultati conseguiti.

3. I commissari capo forestali ed i commissari superiori forestali del ruolo direttivo speciale collaborano direttamente con i commissari capo forestali ed i commissari superiori forestali del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato. I commissari superiori forestali del ruolo direttivo speciale dirigono, inoltre, uffici o servizi con organizzazione autonoma con le connesse responsabilità.

Art. 14.

Accesso al ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato

1. Alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato si accede, nel limite dei posti disponibili nella relativa dotazione organica, mediante concorso interno, per titoli di servizio ed esami consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato con la qualifica di ispettore superiore in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

2. Non è ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato:

a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore ad ottimo con punti 9;

b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della sospensione dallo stipendio fino ad un mese;

c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare più grave della sospensione dallo stipendio per un mese;

d) nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare più grave di quella indicata alla lettera *c)*.

3. Le modalità del concorso, la composizione delle commissioni esaminatrici, le eventuali forme di preselezione, le materie oggetto degli esami, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianità di servizio nel ruolo degli ispettori, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, sono determinati con regolamento del Ministro competente, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 devono effettuare gli accertamenti medici e psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso al ruolo di cui all'articolo 1.

Art. 15.

Corso di formazione per la conferma nel ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 14 sono ammessi a frequentare un corso di formazione presso l'Istituto superiore di polizia della durata di diciotto mesi articolato in due cicli di nove mesi comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture del Corpo forestale dello Stato, alla fine dei quali sostengono l'esame finale.

2. Le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio d'idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, le modalità dell'esame finale, nonché i criteri per la formulazione della graduatoria finale sono determinati con regolamento decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I vice commissari forestali che hanno superato l'esame di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato con la qualifica di commissario forestale secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

4. L'assegnazione alla sede di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate nel bando di concorso.

5. I commissari forestali del ruolo direttivo speciale permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni.

6. Durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.

7. Ai frequentatori del corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

8. L'anzianità pregressa maturata nei ruoli sottostanti a quello del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato non concorre a determinare l'attribuzione del trattamento economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 16.

Dimissioni dal corso di formazione

1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 15 i vice commissari forestali del ruolo direttivo speciale che:

a) dichiarano di rinunciare al corso;

b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso;

c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi del corso;

d) non superano l'esame finale del corso;

e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi e di centottanta nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, ovvero per infermità dipendente da causa di servizio o per maternità.

2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione dalla posizione di aspettativa di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e la restituzione al ruolo di provenienza. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario forestale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato.

Art. 17.

Promozione a commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato

1. La promozione a commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato si consegue, nel limite dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario forestale del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 18.

Promozione a commissario superiore forestale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato

1. La promozione a commissario superiore forestale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 19.

Conferimento a titolo onorifico di qualifiche connesse alla cessazione dal servizio

1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori che riveste la qualifica di ispettore superiore consegue, a titolo onorifico, la qualifica di commissario forestale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato il giorno successivo alla cessazione dal servizio per anzianità, per limiti di età, infermità o decesso, se nel quinquennio precedente abbia prestato servizio senza demerito.

2. I commissari superiori forestali del ruolo direttivo speciale conseguono, a titolo onorifico, la qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

Aggiornamento professionale

1. L'aggiornamento del personale dei ruoli dei dirigenti, direttivo dei funzionari e direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato è assicurato durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre alla frequenza di corsi organizzati dalla scuola di perfezionamento delle Forze di polizia, l'amministrazione promuove lo svolgimento di percorsi di formazione che possono essere effettuati anche attraverso apposite convenzioni presso strutture formative pubbliche o private.

Art. 21.

Ordine gerarchico

1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia è determinata come segue: ruolo dei dirigenti, ruolo direttivo dei funzionari e ruolo direttivo speciale, ruolo degli ispettori, ruolo dei sovrintendenti, ruolo degli agenti ed assistenti.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianità.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 i dirigenti precedono i funzionari della qualifica ad esaurimento di ispettore generale, ai quali è attribuita la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, permanendo in quella di ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 22.

Inquadramento nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato

1. Gli ufficiali del Corpo forestale dello Stato di VII, VIII e IX qualifica funzionale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati nelle sottoelencate qualifiche del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato:

a) nella qualifica di commissario superiore forestale gli appartenenti alle qualifiche funzionali IX ed VIII con una anzianità di effettivo servizio non inferiore a sette anni e sei mesi dalla data di nomina;

b) nella qualifica di commissario capo forestale gli appartenenti alla VII qualifica funzionale con una anzianità di effettivo servizio nella stessa superiore a due anni.

2. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati

secondo l'ordine delle qualifiche funzionali di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo delle distinte professionalità di base possedute. Dopo la identificazione dei profili professionali si procederà al successivo inquadramento del personale nel rispettivo profilo.

3. Il personale di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, conserva ai fini della progressione a qualifica superiore l'anzianità eccedente quella minima richiesta per il rispettivo inquadramento.

4. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati, con decorrenza 15 marzo 2001 contestualmente con quelli della Polizia di Stato di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

Art. 23.

Emolumento pensionabile

1. Al personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con qualifica di commissario capo forestale e di commissario superiore forestale e a quello appartenente al ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato con qualifica di commissario capo forestale e commissario superiore forestale, con un'anzianità complessiva di servizio nel ruolo inferiore a dieci anni, è attribuito un emolumento pensionabile di L. 600.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita. Al medesimo personale, al compimento di un'anzianità complessiva di servizio nel ruolo di dieci anni, è attribuito un ulteriore emolumento pensionabile di L. 600.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita.

2. Gli emolumenti pensionabili indicati al comma 1 sono riassorbiti all'atto del conseguimento del trattamento economico previsto dall'articolo 43, comma ventiduesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121. I medesimi emolumenti sono corrisposti ai funzionari che nei due anni precedenti abbiano riportato un giudizio non inferiore a «buono» e non abbiano riportato una sanzione più grave della riduzione dello stipendio per un mese.

3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 19 marzo 1990, n .55, e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della riduzione dello stipendio per un mese, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Al personale di VII ed VIII qualifica funzionale del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, inquadrato, ai sensi dell'articolo 22, nelle qualifiche rispettivamente di commissario capo forestale e di commissario superiore forestale, l'emolumento pensionabile di cui al comma 1 è attribuito con le seguenti modalità e con decorrenza 15 marzo 2001:

a) al personale con un'anzianità complessiva di servizio nella qualifica funzionale inferiore a dieci anni l'emolumento pensionabile di L. 600.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita;

b) al personale con un'anzianità nella qualifica funzionale di almeno dieci anni l'emolumento pensionabile di L. 1.200.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita.

5. L'emolumento pensionabile di cui al comma 4 non è cumulabile con il trattamento economico previsto dall'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Si applicano le disposizioni dettate dai commi 2, secondo periodo, e 3.

Art. 24.

Copertura di posti dirigenziali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano per la copertura di tutti i posti vacanti al 31 dicembre 2001 ivi compresi quelli dei cicli precedenti non messi a concorso secondo la normativa previgente.

Art. 25.

Disposizioni finali

1. Tutte le disposizioni legislative vigenti che si riferiscono agli ufficiali del Corpo forestale dello Stato si intendono riferite al ruolo di cui all'articolo 1 ove compatibili e non diversamente stabilito.

2. Al personale del ruolo direttivo speciale di cui all'articolo 12 si applica la normativa vigente per il personale del ruolo di cui all'articolo 1 ove compatibile e non diversamente stabilito.

3. Per l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore del Corpo forestale dello Stato non trova applicazione l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

4. La riduzione della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato, operata al comma 2 dell'articolo 12 per compensare, per una quota pari a quarantotto unità, gli oneri conseguenti al ruolo direttivo speciale del Corpo medesimo, istituito con il comma 1 dello stesso articolo, sarà effettuata gradualmente con appositi decreti del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in proporzione alla copertura dei posti del nuovo ruolo istituito per non eccedere le risorse finanziarie indicate nell'articolo 27.

Art. 26.

Disposizioni di coordinamento

1. In conseguenza dell'attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e dell'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al personale trasferito alle regioni è garantito il trattamento giuridico ed economico spettante a seguito dell'applicazione del presente decreto. Tale personale è escluso dal novero dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 27.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 604 milioni per l'anno 2001 e in lire 700 milioni a decorrere dall'anno 2002 in ordine agli articoli 12 e 24 si provvede con le risorse finanziarie stanziate nell'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e in lire 857 milioni per l'anno 2001, lire 1.199 milioni per l'anno 2002, lire 1.138 milioni per l'anno 2003 e in lire 1.199 milioni a decorrere dal 2004 in ordine agli articoli 22 e 23, si provvede con l'utilizzazione di parte dello stanziamento previsto dall'articolo 50, comma 9, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PECORARO SCANIO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

BORDON, *Ministro dell'ambiente*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

MATTARELLA, *Ministro della difesa*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 1, comma 2)

Ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato

Qualifiche	Posti
Commissario forestale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; Commissario capo forestale; Commissario superiore forestale.	n. 631 (1)

(1) Il numero di funzionari del Corpo forestale dello Stato con la qualifica ad esaurimento di ispettore generale comporta l'indisponibilità di altrettanti posti nella dotazione organica.

Tabella di equiparazione tra le qualifiche del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con quelle del ruolo dei commissari della Polizia di Stato

Corpo forestale dello Stato	Polizia di Stato
Commissario forestale limitatamente alla frequenza del corso di formazione	Commissario limitatamente alla frequenza del corso di formazione
Commissario capo forestale	Commissario capo
Commissario superiore forestale	Vice questore aggiunto

TABELLA *B*
(prevista dall'art. 7, comma 2)

Dirigenti del Corpo forestale dello Stato

Livello di funzione	Qualifiche	Posti di qualifica	Funzione
C	Dirigente generale	1	Capo del Corpo forestale dello Stato
D	Dirigente superiore	7	Vice capo del Corpo forestale dello Stato, ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore scuola del Corpo forestale dello Stato.
E	Primo dirigente	39	Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, ispettore capo, vice consigliere ministeriale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, direttore dell'ufficio periferico a livello regionale
		47	

TABELLA *C*
(prevista dall'art.12, comma 2)

Ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato

Qualifiche	Posti
Vice commissario forestale del ruolo direttivo speciale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione Commissario forestale del ruolo direttivo speciale	n. 35
Commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale Commissario superiore forestale del ruolo direttivo speciale	n. 15
	n. 50 (1)

(1) La dotazione organica è costituita mediante riduzione di n. 48 unità di quella del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella *A* allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.

Tabella di equiparazione tra le qualifiche del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato con quelle del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato.

Corpo forestale dello Stato	Polizia di Stato
Vice commissario forestale del ruolo direttivo speciale (1)	Vice commissario del ruolo direttivo speciale (1)
Commissario forestale del ruolo direttivo speciale	Commissario del ruolo direttivo speciale
Commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale	Commissario capo del ruolo direttivo speciale
Commissario superiore forestale del ruolo direttivo speciale	Vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale

(1) Qualifica attribuita durante la frequenza del corso di formazione.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78, è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

— L'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo degli articoli 3 e 7 della legge 31 marzo 2000, n. 78 (delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia):

«Art. 3 *(Delega al Governo concernente il Corpo forestale dello Stato)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive specificità, omogeneità di disciplina con i pari qualifica dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, secondo i seguenti principi e criteri direttivi prevedendo le occorrenti disposizioni transitorie:

a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con determinazione della relativa consistenza organica, in sostituzione delle dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale, nonché delle modalità di progressione di carriera e del corso di formazione;

b) revisione delle disposizioni per l'accesso alle qualifiche dirigenziali per l'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica di primo dirigente limitatamente al personale del ruolo di cui alla lettera *a)*, e prevedendo altresì la ripartizione dei dirigenti anche nelle sedi periferiche;

c) soppressione, riduzione organica o istituzione di altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle relative consistenze organiche, delle modalità di accesso, di formazione e di progressione.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale del ruolo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del Corpo forestale dello Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 700 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8».

«Art. 7 *(Disposizioni comuni)*. — 1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono adottati, ferma restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di polizia, sulla proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica e, per quanto concerne l'organizzazione territoriale, con il Ministro dell'interno, se non proponente.

2. Per le sole disposizioni concernenti l'ordinamento del personale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati anche con il concerto dei Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, se non proponenti.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 ed i regolamenti di cui all'art. 6 non dovranno comportare modifiche della normativa relativa al trattamento economico del personale. Essi saranno adottati entro i limiti massimi di spesa di cui all'art. 8.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e 5 e con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, potranno essere emanate con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 2001».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale):

«Art. 4 *(Trasferimento di risorse alle regioni)*. — 1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1997 si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative del Corpo forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale.

2. Al riordinamento delle strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti di cui al presente decreto, si provvede a norma dell'art. 3, comma 1, lettera *d)*, e dell'art. 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino a tale riordinamento le funzioni e i compiti non conferiti alle regioni restano attribuiti alla responsabilità degli uffici secondo il riparto delle competenze precedente al riordinamento stesso».

— Si riporta il testo dell'art. 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente è disposto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, contestualmente all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997».

— Si riporta il testo dell'art. 50, comma 9, lettera *a)* della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)).

«9. È stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere *a)*, *b)* e *c)*, nonché la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera *d)*:

a) ulteriori interventi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78».

Note all'art. 1:

— La tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 1988, per la parte non soppressa dall'art. 25 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, determina la dotazione organica di ottava e di settima qualifica funzionale ed i relativi profili professionali degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato nei seguenti termini:

«TABELLA *A*

DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Direzione generale per l'economia montana e per le foreste

Ottava qualifica funzionale: Dotazione organica cumulativa n. 372 *

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
1 - Funzionario amministrativo	30
17 - Analista economico finanziario	7
28 - Funzionario statistico	6
213 - Biologo direttore	6
215 - Chimico direttore	3
222 - Geologo direttore	8
224 - Ingegnere direttore	61
228 - Medico veterinario direttore	6
248 - Funzionario agrario	245
TOTALE	372 *

* Personale con qualifiche di ufficiale di P.G. e agente di P.S. ai sensi degli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804 (Ufficiali forestali).

Settima qualifica funzionale: Dotazione organica cumulativa n. 259 * + n. 85 = n. 344

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
2 - Collaboratore amministrativo	25
18 - Collaboratore economico finanziario	7
29 - Collaboratore statistico	6
214 - Biologo	6
216 - Chimico	2
223 - Geologo	8
225 - Ingegnere	40
229 - Medico veterinario	4
249 - Collaboratore agrario	161
TOTALE	259*

* Personale con qualifiche di ufficiale di P.G. e agente di P.S. ai sensi degli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804 (ufficiali forestali).».

— Il decreto ministeriale 9 febbraio 1989 determina la dotazione organica della IX qualifica funzionale degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato nei seguenti termini:

«Art. 1. — La dotazione organica della nona qualifica funzionale degli Ufficiali del Corpo forestale dello Stato, personale con qualifica di P.G. e P.S., è di 186 posti.

Art. 2. — Nell'ambito delle dotazioni organiche dell'VIII e della VII qualifica funzionale, relative agli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, personale con qualifica di P.G. e P.S., sono dichiarati indisponibili rispettivamente n. 93 e n. 93 posti.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato):

«Art. 17 *(Abolizione dei rapporti informativi)*. — 1. Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):

«6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sott'ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 2 e 4 della legge 7 giugno 1990, n. 149 (Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato):

«2. I requisiti psico-fisici e attitudinali di cui deve essere in possesso il personale del Corpo forestale dello Stato con funzioni di polizia nonché le relative modalità di accertamento sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Omissis.

4. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui all'art. 12 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, saranno stabiliti i nuovi limiti minimi di statura rispetto a quelli fissati con l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411».

— Si riporta il testo dell'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 95, della citata legge 15 maggio 1997, n. 127:

«95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) la durata, il numero minimo di annualità e i contenuti minimi qualificanti per ciascun corso di cui al presente comma, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari;

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341 (Istituzione dell'Istituto superiore di polizia):

«Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è istituita, con sede in Roma, una scuola nazionale per la formazione, l'aggiornamento professionale e la specializzazione del personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato.

La scuola assume la denominazione di Istituto superiore di polizia.

L'Istituto superiore di polizia dipende dalla direzione centrale per gli istituti di istruzione del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppresse la Scuola superiore di polizia e l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.»

— Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 si veda nelle note all'art. 3.

— Si riporta il testo dell'art. 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):

«Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato verrà assegnato il trattamento economico più favorevole».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato):

«Art. 50 *(Disposizioni diverse)*. — Nei confronti degli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato vincitori dei concorsi pubblici previsti dal presente decreto si applica, per il periodo di frequenza dei corrispondenti corsi di formazione, l'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668».

Note all'art. 7:

— Si riporta il quadro «D» della Tabella XI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo):

Quadro D. — *Dirigenti tecnici del Corpo forestale dello Stato*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
			Presidente di sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura	1
			Vice direttore generale	1
D	Dirigente superiore	13 *(a)*	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	4 6 *(a)*
			Direttore di distretto	1
			Direttore scuola allievi sottufficiali e guardie forestali	
			Direttore di divisione presso l'Amministrazione centrale e gli organi periferici	23 *(b)*
E	Primo dirigente	33 *(b)*	Ispettore capo o vice consigliere ministeriale	4
			Capo reparto scuola allievi sottufficiali e guardie forestali	6
		46 *(a) (b)*		

(a) I sei posti previsti per la funzione di direttore di distretto sono attribuiti con effetto dalla data di entrata in vigore del riordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

(b) Di cui sei posti con effetto dalla data indicata alla nota *(a)*.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«4-*bis*. — L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) omissis;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) omissis;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante: «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo»:

«Art. 25 *(Nomina a dirigente generale e qualifiche superiori)*. — La nomina a dirigente generale, o a qualifiche superiori, è conferita, nei limiti delle disponibilità di organico con decreto del presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente.

La nomina può essere conferita anche ad impiegati di altri ruoli o di altre amministrazioni, ovvero a persone estranee all'Amministrazione dello Stato, salvo le riserve di posti previste da speciali disposizioni in favore di funzionari delle Amministrazioni interessate».

— Si riporta il testo dell'art. 18, secondo comma, della citata legge 1° aprile 1981, n. 121:

«Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'interno ed è composto da un Sottosegretario di Stato per l'interno, designato dal Ministro, con funzioni di vice presidente, dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza».

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 3.

Nota all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 3.

Nota all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748:

«Art. 21 *(Rapporti informativi e giudizi complessivi)*. — In materia di rapporti informativi e giudizi complessivi relativi ai funzionari con qualifica di primo dirigente si osservano le disposizioni previste per gli impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

In sede di formulazione del giudizio complessivo da parte del consiglio di amministrazione, il capo del personale, per i rapporti informativi da lui non redatti, e negli altri casi un altro dirigente generale, scelto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, deve fare adeguata relazione con proprie motivate proposte.

Non si fa luogo al rapporto informativo e al giudizio complessivo per i dirigenti superiori dei quali vanno, per altro, segnalati, dai competenti superiori gerarchici, i fatti meritevoli di particolare menzione sotto il profilo del merito o del demerito, verificatisi nell'anno».

Nota all'art. 12:

— Si riporta la tabella *A* allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato) per la parte relativa alla dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato:

«TABELLA *A*
(art. 1, comma 2)

DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI DEGLI ISPETTORI, DEI SOVRINTENDENTI, DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO - PERSONALE TECNICO CON FUNZIONI DI POLIZIA

(Omissis).

Ruolo dei sovrintendenti

Sovrintendente capo	
Sovrintendente	1440
Vice sovrintendente	

(Omissis)».

Nota all'art. 14:

— Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 3.

Note all'art. 15:

— Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 3.

— Per il testo dell'art. 50 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, si veda nelle note all'art. 5.

— Per il testo dell'art. 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, si veda nelle note all'art. 4.

— Si riporta il testo dell'art. 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della citata legge 1° aprile 1981, n. 121:

«Ai funzionari del ruolo dei Commissari che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente.

Ai funzionari del ruolo dei Commissari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore».

Nota all'art. 16:

— Per il testo dell'art. 50 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, si veda nelle note all'art. 5.

Nota all'art. 22:

— Si riporta il testo dell'art. 71 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78).

«Art. 71. — 1. Con successivo provvedimento legislativo sono determinate le modalità applicative di inquadramento del personale in servizio negli attuali ruoli direttivi della Polizia di Stato nei nuovi ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici, previsti dal presente decreto, con decorrenza dal 15 marzo 2001».

Note all'art. 23:

— Per il testo dell'art. 43, ventiduesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, si veda nelle note all'art. 15.

— Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale):

«Art. 15. — Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena non inferiore ad un anno, il porto, il

trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale».

— Si riporta il testo degli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato):

«Art. 94 *(Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari)*. — L'impiegato escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura è ammesso al primo esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtù della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta nell'esame originario, è collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione stessa, ed è promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze già maturate, dalla stessa data con la quale sarebbe stata conferita la promozione in base al detto esame.

L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi di uno dei successivi esami, viene iscritto nella graduatoria nella quale può trovare utile collocazione ed è promosso con la medesima anzianità degli altri impiegati compresi nella graduatoria in cui è collocato».

«Art. 95 *(Ammissione agli scrutini dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari)*. — L'impiegato escluso dallo scrutinio quando sia prosciolto dagli addebiti dedotti nel procedimento disciplinare, o questo si concluda con l'irrogazione della censura, è scrutinato per la promozione.

Se il Consiglio di amministrazione delibera che l'impiegato scrutinato sia maggiormente meritevole almeno dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario, lo designa per la promozione, indicando il posto che deve occupare in graduatoria.

La promozione è conferita, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data delle promozioni disposte in base allo scrutinio originario.

Se durante il periodo di esclusione si siano svolti più scrutini di promozione ai quali l'impiegato avrebbe potuto essere sottoposto, il Consiglio d'amministrazione deve valutare l'impiegato per ciascuno dei successivi scrutini e stabilire in quale di questi avrebbe potuto essere promosso. La data di decorrenza della promozione è quella dello scrutinio per effetto del quale, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, si sarebbe dovuta conferire la promozione».

— Per il testo dell'art. 43, ventiduesimo e ventitreesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, si veda nelle note all'art. 15.

— Si riporta il testo dell'art. 43, sedicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):

«Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato è esteso all'Arma dei carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'art. 16».

— Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, reca «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78».

Nota all'art. 25:

— Si riporta il testo dell'art. 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748:

«Art. 24 *(Attribuzione della qualifica di dirigente superiore)*. — La qualifica di dirigente superiore è conferita:

1) secondo il turno di anzianità, nel limite della metà dei posti disponibili, ai primi dirigenti dello stesso ruolo che, entro il 31 dicembre, compiano nella qualifica tre anni di effettivo servizio senza demerito a giudizio del consiglio di amministrazione;

2) mediante concorso per titoli di servizio, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i primi dirigenti che compiano, entro il 31 dicembre, tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

La frazione di posto è arrotondata per eccesso all'unità in favore della aliquota di cui al precedente punto 1), salvo conguaglio da effettuarsi negli anni successivi; ove non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti secondo il turno di anzianità.

Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze. I vincitori del concorso precedono nel ruolo i promossi secondo il turno di anzianità.

Il concorso per titoli di servizio è indetto entro il mese di settembre di ciascun anno; il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.

La commissione esaminatrice è composta da un magistrato amministrativo, con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede, e da due funzionari dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente superiore; funge da segretario un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto, sesto, settimo e nono dell'art. 22».

Note all'art. 26:

— Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 16 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121:

«Art. 16 *(Forze di polizia)*. — Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso».

Note all'art. 27:

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia):

«Art. 8 *(Copertura finanziaria)*. — 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'art. 1, in lire 700 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'art. 3, in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'art. 4 ed in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'art. 5, quantificato nella misura massima di lire 10.000 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Per il testo dell'art. 50, comma 9, lettera *a),* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si veda nelle note alle premesse.

01G0210

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 877ª seduta pubblica per lunedì 7 maggio 2001, alle ore 11,30 con il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.

2. Votazione finale del disegno di legge:

S. 5050 - Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 98, recante modifica dei termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti contro la personalità dello Stato *(Approvato dal Senato)*. (7716) *Relatore:* FINOCCHIARO FIDELBO.

01A4789

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Nocera Terinese, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Nocera Terinese (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nocera Terinese (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sebastiano Cento è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 aprile 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Nocera Terinese (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 27 marzo 2001, da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 736/Gab. del 27 marzo 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nocera Terinese (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Sebastiano Cento.

Roma, 3 aprile 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A4477

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Quartu Sant'Elena, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Quartu Sant'Elena (Cagliari) ed il sindaco nella persona del prof. Graziano Ernesto Milia.

Considerato che, in data 23 febbraio 2001, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Quartu Sant'Elena (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Pier Giorgio Portas è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 aprile 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Quartu Sant'Elena (Cagliari) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del prof. Graziano Ernesto Milia.

Il citato amministratore, in data 23 febbraio 2001, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cagliari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 0100262/13.5/U.A. del 16 marzo 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottopone alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Quartu Sant'Elena (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Pier Giorgio Portas.

Roma, 3 aprile 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A4478

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Feletto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, sono stati eletti il consiglio comunale di Feletto (Torino) ed il sindaco nella persona del sig. Elvio Garabello;

Considerato che, in data 17 marzo 2001, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Feletto (Torino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 11 aprile 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Feletto (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Elvio Garabello.

Il citato amministratore, in data 17 marzo 2001, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Feletto (Torino).

Roma, 3 aprile 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A4451

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Cerro al Lambro, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cerro al Lambro (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cerro al Lambro (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Maria Luisa Inversini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 aprile 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cerro al Lambro (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 16 marzo 2001, da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/00100783 - Gab, del 17 marzo 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cerro al Lambro (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Luisa Inversini.

Roma, 3 aprile 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A4452

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di San Marco in Lamis, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Marco in Lamis (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Marco in Lamis (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Michele di Bari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 aprile 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Marco in Lamis (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 12 marzo 2001, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 689/13.4/Gab. del 12 marzo 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Marco in Lamis (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Michele di Bari.

Roma, 3 aprile 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A4453

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 15 marzo 2001.

Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per gli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero dell'ambiente.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge del 15 marzo 1997 n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» ed, in particolare, l'art. 50, commi 8 e 9 del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città;

Visto in particolare, l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente»;

Visto l'art. 4 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998, che individua le amministrazioni appartenenti al comparto enti pubblici non economici;

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998 dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale è stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa Agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 8, lettera *a)* del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso le amministrazioni interessate dal presente decreto, debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere - di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'ambiente - alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico delle amministrazioni del comparto del personale degli enti pubblici non economici, vigilati dal Ministero dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, gli enti pubblici non economici, di cui all'art. 4 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 2 giugno 1998, sono tenuti a versare un contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)* del decreto legislativo n. 29 del 1993, il cui importo è stato stabilito con delibera 29 luglio 1998 dell'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed è pari a lire seimila, per ciascun dipendente in servizio presso il singolo ente.

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, i singoli enti pubblici di cui all'art. 1 del presente decreto individuano la somma complessiva di contributo dovuta all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l'Aran e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)*, secondo alinea, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Gli enti pubblici non economici non compresi nel conto annuale, pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dovranno individuare, in ogni caso, la suddetta somma in relazione al personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti pubblici non economici provvedono a versare l'importo dovuto direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale intestata all'ARAN numero 149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima Agenzia.

Art. 3.

1. I contributi di competenza degli anni 1999 e 2000, devono essere versati all'ARAN con le modalità previste dall'art. 2, comma 2 del presente decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 15 marzo 2001

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro dell'ambiente
BORDON

01A4464

DECRETO 15 marzo 2001.

Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per gli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E CON
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge del 15 marzo 1997 n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» ed, in particolare, l'art. 50, commi 8 e 9 del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città;

Visto in particolare, l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente»;

Visto l'art. 4 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998, che individua le amministrazioni appartenenti al comparto enti pubblici non economici;

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998 dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale è stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa Agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 8, lettera *a)* del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso le amministrazioni interessate dal presente decreto, debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere - di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali - alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico delle amministrazioni del comparto del personale degli enti pubblici non economici, vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, gli enti pubblici non economici, di cui all'art. 4 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 2 giugno 1998, sono tenuti a versare un contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)* del decreto legislativo n. 29 del 1993, il cui importo è stato stabilito con delibera 29 luglio 1998 dell'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed è pari a lire seimila, per ciascun dipendente in servizio presso il singolo ente.

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, i singoli enti pubblici di cui all'art. 1 del presente decreto individuano la somma complessiva di contributo dovuta all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e tenuto conto della quota di

contributo individuale concordata tra l'Aran e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)*, secondo alinea, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Gli enti pubblici non economici non compresi nel conto annuale, pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dovranno individuare, in ogni caso, la suddetta somma in relazione al personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti pubblici non economici provvedono a versare l'importo dovuto direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale intestata all'ARAN numero 149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima Agenzia.

Art. 3.

1. I contributi di competenza degli anni 1999 e 2000, devono essere versati all'ARAN con le modalità previste dall'articolo 2, comma 2 del presente decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 15 marzo 2001

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro per i beni e le attività culturali
MELANDRI

01A4465

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 aprile 2001.

Inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE; variazione di inserimento nella tariffa di alcune marche di sigari naturali; estensione di condizionamento di alcune marche di sigari naturali già iscritti in tariffa - Inserimento di una fascia di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prododi del tabacco conformemente alle precrizioni delle direttive del Consiglio delle comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre inserire nella tabella *B* allegata al decreto direttoriale 13 gennaio 1999, un prezzo di vendita al pubblico per kg convenzionale, espressamente richiesto da un fornitore estero;

Ritenuto, che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di varie marche di tabacchi lavorati, esteri di provenienza UE (in conformità ai prezzi richiesti dalla ditta fornitrice) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella, allegato *B,* fissate dal decreto direttoriale 13 gennaio 1999;

Considerato che occorre provvedere, in conformità al prezzo richiesto dalla ditta fornitrice alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacco lavorato estero di provenienza UE, ma non ancora commercializzata, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella allegato *B* al succitato decreto direttoriale 13 gennaio 1999;

Ritenuto, altresì, che occorre provvedere, su richiesta della ditta fornitrice, all'inserimento nella tariffa di vendita, tra le marche di provenienza UE, di due marche di sigari naturali, attualmente iscritti tra le marche di provenienza extra UE, ad un nuovo prezzo di vendita e che tale prezzo di vendita non comporta l'adozione di alcun provvedimento agli effetti contabili e fiscali trattandosi di due marche le cui scorte risultano esaurite sul territorio nazionale;

Ritenuto, inoltre, che la suddetta ditta fornitrice ha chiesto l'introduzione sul mercato nazionale dei condizionamenti da 1, 5 e 25 pezzi di alcuni sigari naturali che risultano già iscritti nella tariffa di vendita al pubblico in altri condizionamenti;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella *B* allegata al decreto direttoriale 13 gennaio 1999 è inserito il prezzo di vendita al pubblico per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

SIGARI E SIGARETTI

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)		IMPOSTA DI CONSUMO		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)		TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO	
Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro
1.630.800	842,23755	745.200	384,86368	540.000	278,88673	324.000	167,33204	3.240.000	1.673,32

Art. 2.

Le seguenti marche di sigari sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella allegato B al decreto direttoriale 13 gennaio 1999, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato :

SIGARI E SIGARETTI

(Tabella *B*)

Prodotti Esteri

(Marche di provenienza UE)

SIGARI NATURALI	Lit. Kg. conv.le	Euro Kg. conv.le	Conf.	Lit./conf.	Euro/conf.
MONTECRISTO N. 2	4.000.000	2.065,83	25	500.000	258,23
MONTECRISTO N. 3	3.080.000	1.590,69	3	46.200	23,86
MONTECRISTO PETIT TUBOS	2.700.000	1.394,43	25	337.500	174,30
MONTECRISTO TUBOS	4.000.000	2.065,83	1	20.000	10,33
ROMEO Y JULIETA BELVEDERES	840.000	433,82	25	105.000	54,23
ROMEO Y JULIETA EXHIBICION N. 3	3.040.000	1570,03	25	380.000	196,25
H. UPMANN CONNOISSEUR N. 1	3.000.000	1.549,37	25	375.000	193,67
HOYO DE MONTERREY LE HOYO DU ROI	2.700.000	1394,43	5	67.500	34,86
HOYO DE MONTERREY DOUBLE CORONAS	5.000.000	2.582,28	25	625.000	322,79
HOYO DE MONTERREY EPICURE N. 1	3.240.000	1.673,32	25	405.000	209,17
QUINTERO NACIONALES	560.000	289,22	5	14.000	7,23
QUINTERO PANETELAS	400.000	206,58	25	50.000	25,82
QUINTERO LONDRES EXTRA	480.000	247,90	25	60.000	30,99
BOLIVAR BELICOSOS FINOS	3.500.000	1.807,60	25	437.500	225,95
BOLIVAR ROYAL CORONAS	2.800.000	1.446,08	25	350.000	180,76
COHIBA SIGLO III	4.200.000	2.169,12	5	105.000	54,23
COHIBA SIGLO IV	4.800.000	2.478,99	5	120.000	61,97
COHIBA SIGLO IV	4.800.000	2.478,99	1	24.000	12,39
COHIBA SIGLO V	6.600.000	3.408,62	5	165.000	85,22
COHIBA SIGLO V	6.600.000	3.408,62	1	33.000	17,04
FONSECA COSACOS	1.600.000	826,33	5	40.000	20,66
FONSECA COSACOS	1.600.000	826,33	3	24.000	12,39

Art. 3.

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita stabilita dalla tabella allegato B al citato decreto direttoriale 13 gennaio 1999, delle sottoindicate marche di sigari naturali di provenienza UE, è variato come segue:

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA *B*)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

SIGARI NATURALI		Lit. Kg. conv.le		Lit. Kg. conv.le	Euro Kg. conv.le
COHIBA SIGLO Il	da	4.300.000	a	3.600.000	1.859,24
PARTAGAS CORONAS SENIOR	da	1.360.000	a	1.600.000	826,33

Art. 4.

L'inserimento nella tariffa di vendita dei sottoindicati prodotti è variato come segue:

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA *B*)
Prodotti Esteri
Da marche di provenienza EXTRA UE

SIGARI NATURALI	Lit. Kg. conv.le	Confezione	Lit. a confezione
COHIBA CORONAS ESPECIALES	4.550.000 (+ DAZIO 250.000)	5	120.000
PARTAGAS ARISTOCRATS	1.100.000 (+ DAZIO 60.000)	25	145.000

A marche di provenienza UE

SIGARI NATURALI	Lit. Kg. conv.le	Euro Kg. conv.le	Confezione	Lit./conf.	Euro/conf.
COHIBA CORONAS ESPECIALES	5.200.000	2.685,58	5	130.000	67,14
PARTAGAS ARISTOCRATS	1.160.000	599,09	25	145.000	74,89

La variazione di prezzo, relativa ai prodotti suindicati, non comporta l'adozione di alcun provvedimento agli effetti contabili e fiscali, trattandosi di marche le cui scorte risultano esaurite sul terntorio nazionale.

Art. 5.

È autorizzata la commercializzazione dei sottoelencati prodotti nel condizionamento a fianco di ciascuno specificato:

SIGARI NATURALI	Lit. Kg. conv.le	Euro Kg. conv.le	Confezione	Lit./conf.	Euro/conf.
PARTAGAS CORONAS SENIOR	1.600.000	826,33	1	8.000	4,13
PARTAGAS LONDRES EXTRA	960.000	495,80	5	24.000	12,39
COHIBA CORONAS ESPECIALES	5.200.000	2.685,58	1	26.000	13,43
COHIBA CORONAS ESPECIALES	5.200.000	2.685,58	25	650.000	335,70
COHIBA LANCEROS	6.400.000	3.305,32	25	800.000	413,17
COHIBA SIGLO II	3.600.000	1.859,24	25	450.000	232,41
H. UPMANN PETIT UPMANN	680.000	351,19	5	17.000	8,78

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2001
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 36

01A4740

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Toci Eva del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Toci Eva ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiera conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;.

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiera conseguito nell'anno 1997 presso la scuola superiore di infermeria «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) della sig.ra Toci Eva nata a Elbasan (Albania) il giorno 21 aprile 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Toci Eva è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4509

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Palombi Alexandra del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di terapista occupazionale.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Palombi Alexandra ha chiesto il riconoscimento del titolo di Bachelors of Science in occupational therapy conseguito in Sud Africa, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di terapista occupazionale;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi Terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi Terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995, riunitasi in data 6 marzo 2001;

Decreta:

1. Il titolo di Bachelors of Science in occupational therapy conseguito nell'anno 1991 presso la Università Witwatersrand di Johannesburg (Sud Africa) della sig.ra Palombi Alexandra nata a Perth (Australia) il giorno 12 gennaio 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di terapista occupazionale.

2. La sig.ra Palombi Alexandra è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di terapista occupazionale.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4510

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento al sig. Barry Mamadou del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale il sig. Barry Mamadou ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Algeria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 4 ottobre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato il 1994 dalla Scuola di formazione personale paramedico di Biskra (Algeria) al sig. Barry Mamadou nato a Kindia (Guinea) il giorno 11 novembre 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Barry Mamadou è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A4511

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Castillo Columbie Mayelin del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Castillo Columbie Mayelin ha chiesto il riconoscimento del titolo di Tecnica en enfermeria general conseguito a Cuba ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995, riunitasi in data 6 marzo 2001;

Decreta:

1. Il titolo di Tecnica en enfermeria general conseguito nell'anno 1995 presso l'Istituto politecnico della sanità di La Habana (Cuba) della sig.ra Castillo Columbie Mayelin nata a Guantanamo (Cuba) il giorno 5 agosto 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Castillo Columbie Mayelin è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4512

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Wiprächtiger Rebecca del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Wiprächtiger Rebecca ha chiesto il riconoscimento del titolo di Kinderkrankenschwester conseguito in Svizzera, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995, riunitasi in data 6 marzo 2001;

Decreta:

1. Il titolo di Kinderkrankenschwester conseguito nell'anno 1995 presso la scuola infermieri dell'ospedale cantonale di Lucerna (Svizzera) della sig.ra Wiprächtiger Rebecca nata a Wolhusen (Svizzera) il giorno 23 giugno 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Wiprächtiger Rebecca è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4513

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Gutierrez Ortiz Marisol del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gutierrez Ortiz Marisol ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en enfermeria conseguito a Cuba ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995 e riunitasi in data 6 marzo 2001;

Decreta:

1. Il titolo di Licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1993 presso l'Istituto superiore di scienze mediche di La Habana (Cuba) della sig.ra Gutierrez Ortiz Marisol nata a San Jose de Las Lajas (Cuba) il giorno 18 aprile 1963 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gutierrez Ortiz Marisol è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4514

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Bulik Halina Elzbieta del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bulik Halina Elzbieta ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare. gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegniarka conseguito nell'anno 1979 presso il Liceo Medico di Wodzislaw Slaski (Polonia) della sig.ra Bulik Halina Elzbieta nata a Walbrzych (Polonia) il giorno 11 luglio 1959 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bulik Halina Elzbieta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4545

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Sieja Beata Jozefa del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sieja Beata Jozefa ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Aquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 19 settembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegniarka rilasciato il 1992 dall'Istituto professionale sanitario di Rabka (Polonia) alla sig.ra Sieja Beata Jozefa nata a Limanowa (Polonia) il giorno 8 marzo 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sieja Beata Jozefa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A4546

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Quintana Quevedo Norma del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Quintana Quevedo Norma ha chiesto il riconoscimento del titolo di tecnica en enfermeria conseguito a Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare. gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di tecnica en enfermeria conseguito nell'anno 1991 presso la Scuola infermieristica «Elena Fernández de Castro» di Guane (Cuba) della sig.ra Quintana Quevedo Norma nata a Pinar de Rio (Cuba) il giorno 3 ottobre 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera.

2. La sig.ra Quintana Quevedo Norma è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4547

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Teka Kahsay Banchu del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Teka Kahsay Banchu ha chiesto il riconoscimento del titolo di Enfermera general conseguito a Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Enfermera general conseguito nell'anno 1984 presso l'Istituto politecnico de enfermeria «Lidia Doce» di Sagua la Grande (Cuba) della sig.ra Teka Kahsay Banchu nata a Asmara (Etiopia) il giorno 21 novembre 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Teka Kahsay Banchu è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4548

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Flores Regueiferos Judith del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Flores Regueiferos Judith ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en enfermeria conseguito a Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1995 presso l'Istituto superiore di scienze mediche dell'Avana (Cuba) della sig.ra Flores Regueiferos Judith nata all'Avana (Cuba) il giorno 12 giugno 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Flores Regueiferos Judith è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4549

DECRETO 4 aprile 2001.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola Malpighi» di Bologna, ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 2 febbraio 1998.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE - UFFICIO VII

Visto il decreto ministeriale del 2 febbraio 1998, con il quale l'azienda ospedaliera Policlinico S. Orsola - Malpighi di Bologna è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Policlinico S. Orsola - Malpighi di Bologna in data 8 gennaio 2001, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1º aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999, del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione, fino alle determinazioni che la regione Emilia-Romagna adotterà, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola - Malpighi» di Bologna, è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 2 febbraio 1998, il seguente sanitario:

De Raffaele dott. Emilio, dirigente medico di primo livello presso il reparto di chirurgia generale «A. Cavallari» dell'azienda ospedaliera Policlinico S. Orsola - Malpighi di Bologna.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola - Malpighi» di Bologna, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2001

Il direttore: BALLACCI

01A4467

DECRETO 12 aprile 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACO VIGILANZA - UFFICIO V

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Considerato di dover sospendere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, le specialità non immesse in commercio alla data dell'autocertificazione, aventi un ritardo della prima commercializzazione eccedente i dodici mesi;

Constatato che dall'elaborazione dei supporti informatici, inviati dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000, è derivato l'allegato *A*, citato nella parte dispositiva del presente decreto, contenente l'elenco delle specialità da sospendere perché non risultanti in commercio alla data dell'autocertificazione ed aventi un ritardo della prima commercializzazione eccedente i dodici mesi;

Preso atto, come disposto dall'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, di non sospendere i prodotti per i quali è documentata dalle imprese l'esportazione verso altri Paesi;

Ritenuto che le autocertificazioni, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suindicato decreto dirigenziale 8 marzo 2000, richiedono l'emanazione di diversi decreti cumulativi di sospensione di A.I.C., per esigenze organizzative e per le difficoltà connesse al riscontro tra i ponderosi dati cartacei e quelli derivanti dall'elaborazione dei tabulati informatici;

Decreta:

Sono sospese, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, le specialità medicinali elencate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, limitatamente alle confezioni a margine indicate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in stralcio, in via amministrativa, alle ditte interessate.

Roma, 12 aprile 2001

Il dirigente: GUARINO

ALLEGATO *A*

RAGIONE_SOCIALE	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	aic
A.M.S.A. S.R.L.	EPOMIN	10 BUSTINE 25 MG	028617037
A.M.S.A. S.R.L.	FOLICALGYN	"25 MG CAPSULE RIGIDE" 10 CAPSULE RIGIDE	033032018
A.M.S.A. S.R.L.	FOLICALGYN	"15 MG CAPSULE RIGIDE" 10 CAPSULE RIGIDE	033032020
A.M.S.A. S.R.L.	MOLFENAC	"25" 30 CAPSULE MOLLI GASTRIRESISTENTI USO ORALE 25 MG	032016014
A.M.S.A. S.R.L.	MOLFENAC	"50" 30 CAPSULE MOLLI GASTRORESISTENTI USO ORALE 50 MG	032016026
ABBOTT S.P.A.	PEDIAZOL	SOSPENSIONE OS FLAC 100 ML	027437019
ABBOTT S.P.A.	IOPAMIDOLO	"200 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE SACCA DA 50 ML	033405010
ABBOTT S.P.A.	IOPAMIDOLO	"200 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" SACCA DA 100 ML	033405022
ABBOTT S.P.A.	IOPAMIDOLO	"200 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE SACCA DA 200 ML	033405034
ABBOTT S.P.A.	IOPAMIDOLO	"300 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" SACCA DA 50 ML	033405046
ABBOTT S.P.A.	IOPAMIDOLO	"300 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" SACCA DA 75 ML	033405059
ABBOTT S.P.A.	IOPAMIDOLO	"300 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" SACCA DA 100 ML	033405061
ABBOTT S.P.A.	IOPAMIDOLO	"300 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" SACCA DA 150 ML	033405073
ABBOTT S.P.A.	IOPAMIDOLO	"370 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" SACCA DA 50 ML	033405085
ABBOTT S.P.A.	IOPAMIDOLO	"370 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" SACCA DA 75 ML	033405097
ABBOTT S.P.A.	IOPAMIDOLO	"370 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" SACCA DA 100 ML	033405109
ABBOTT S.P.A.	IOPAMIDOLO	"370 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" SACCA DA 125 ML	033405111
ABBOTT S.P.A.	IOPAMIDOLO	"370 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" SACCA DA 150 ML	033405123
ABBOTT S.P.A.	IOPAMIDOLO	"370 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" SACCA DA 175 ML	033405135
ABBOTT S.P.A.	IOPAMIDOLO	"370 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" SACCA DA 200 ML	033405147
ABBOTT S.P.A.	ISOFLURANE	"250 ML LIQUIDO PER INALAZIONE" FLACONE IN VETRO	033028022
ABBOTT S.P.A.	ISOFLURANE	"100 ML LIQUIDO PER INALAZIONE" FLACONE IN VETRO	033028010
ABBOTT S.P.A.	SODIO CLORURO	"0,9% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE 500 ML	029293026
ABBOTT S.P.A.	SODIO CLORURO	"0,9% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" FLACONE 500 ML	029293014
AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	FOCUS	"400 MG COMPRESSE RIVESTITE" 6 COMPRESSE RIVESTITE	023293057
AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	FOCUS	"400 MG COMPRESSE RIVESTITE" 12 COMPRESSE RIVESTITE	023293069
AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	MOMENT 200	"200 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI" 24 COMPRESSE EFFERVESCENTI	025669084
AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	MOMENT 200	"200 MG COMPRESSE MASTICABILI" BLISTER 12 COMPRESSE MASTICABILI	025669096

RAGIONE_SOCIALE	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	aic
AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	MOMENT 200	"200 MG COMPRESSE MASTICABILI" BLISTER 24 COMPRESSE MASTICABILI	025669108
AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	TANTUM VERDE P	30 PASTIGLIE 3 MG	028494045
AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	ENTERUM	"1 MILIARDO/5 ML SPORE SOSPENSIONE ORALE" 10 FLACONCINI	028869030
AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	ENTERUM	"2 MILIARDI/5 ML SPORE SOSPENSIONE ORALE" 10 FLACONCINI	028869042
AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	DUEFER	"0,4% SCIROPPO" FLACONE 240 ML PER USO ORALE	033198019
AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	UNITUSS	FLACONE SCIROPPO150 ML USO ORALE	033204013
AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	ESTRADIOLO	"6 MG CEROTTI TRANSDERMICI" 6 CEROTTI TRANSDERMICI	033994031
AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	ESTRADIOLO	"6 MG CEROTTI TRANSDERMICI" 4 CEROTTI TRANSDERMICI	033994029
AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	ESTRADIOLO	"6 MG CEROTTI TRANSDERMICI" 3 CEROTTI TRANSDERMICI	033994017
AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	ESTRADIOLO	"8 MG CEROTTI TRANSDERMICI" 6 CEROTTI TRANSDERMICI	033994070
AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	ESTRADIOLO	"6 MG CEROTTI TRANSDERMICI" 12 CEROTTI TRANSDERMICI	033994043
AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	ESTRADIOLO	"4 MG CEROTTI TRANSDERMICI" 6 CEROTTI TRANSDERMICI	033994068
AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	ESTRADIOLO	"2 MG CEROTTI TRANSDERMICI" 6 CEROTTI TRANSDERMICI	033994056
BIOPROGRESS S.P.A.	DEA	"1 G COMPRESSE DIVISIBILI" 25 COMPRESSE PER USO ORALE	032103018
BIOPROGRESS S.P.A.	BIOGRIP S	1 SIRINGA PRERIEMPITA SOSP INIETT 0,5 ML	032889014
BIOPROGRESS S.P.A.	BIOCLARIL	"5.000 UI/0,2ML SOLUZIONE INIETTABILE" 10 SIRINGHE PRERIEMPITEPER USO SOTTOCUTANEO	033272016
BIOPROGRESS S.P.A.	AMOXICILLINA	"1G GRANULATO" 12 BUSTINE	033675024
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	NEO NISIDINA	"C" 20 COMPRESSE EFFERVESCENTI	004558209
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	ZEPELINDUE	FLACONE GOCCE USO ORALE 30 ML	028508137

RAGIONE_SOCIALE	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	aic
CARLO ERBA O.T.C. S.P.A.	EPIRUBICINA CARLO ERBA	"10 MG/5 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO" 1 FLACONE	028636037
CARLO ERBA O.T.C. S.P.A.	EPIRUBICINA CARLO ERBA	"50 MG/25 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO" 1 FLACONE	028636049
CARLO ERBA O.T.C. S.P.A.	VITIKON	"5 MCG" 1 FLACONE POLVERE LIOF 5 MCG + 1 FIALA SOLV 1 ML + SIRINGA PLASTICA MONOUSO + 2 AGHI	029219058
CARLO ERBA O.T.C. S.P.A.	VITIKON	"5 MCG" 5 FLACONE POLVERE LIOF 5 MCG + 5 FIALE SOLVENTE 1 ML	029219060
CARLO ERBA O.T.C. S.P.A.	VITIKON	"5 MCG" 1 FLACONE POLVERE LIOF 5 MCG + 1 SIRINGA VETRO PRERIEMPITA CON 1 ML SOLVENTE + 2 AGHI	029219072
CARLO ERBA O.T.C. S.P.A.	DOSOX	"1 G COMPRESSE" 12 COMPRESSE	032029011
CARLO ERBA O.T.C. S.P.A.	DOSOX	"500 MG CAPSULE" 12 CAPSULE	032029023
CARLO ERBA O.T.C. S.P.A.	DOSOX	"10% GOCCE" FLACONE 20 ML	032029035
CARLO ERBA O.T.C. S.P.A.	DOSOX	"5% POLVERE PER SOSPENSIONE ORALE" FLACONE 100 ML	032029047
CARLO ERBA O.T.C. S.P.A.	VECTIL	"200 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE	032032017
CARLO ERBA O.T.C. S.P.A.	ACTUALENE	"0,5 MG COMPRESSE" 4 COMPRESSE	033359023
CARLO ERBA O.T.C. S.P.A.	ALPRAZOLAM	"0,25 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE	034189011
CARLO ERBA O.T.C. S.P.A.	ALPRAZOLAM	"0,50 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE	034189023
CARLO ERBA O.T.C. S.P.A.	ALPRAZOLAM	"1 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE	034189035
CARLO ERBA O.T.C. S.P.A.	ALPRAZOLAM	"0,75 MG/ML GOCCE ORALI SOLUZIONE" GLACONE DA 20 ML	034189047
CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A.	LITURSOL	20 COMPRESSE 50 MG	024615066
CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A.	ECAFAST	"12.500 U.I./0,5ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO" 2 SIRINGHE PRERIEMPITE	027429125
CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A.	ECAFAST	"20000 UI/0,8 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO" 10 SIRINGHE PRERIEMPITE	027429152
CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A.	NALOXONE	"ADULTI SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FIALA	033336013
CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A.	NALOXONE	"ADULTI SOLUZIONE INIETTABILE" 1 SIRINGA PRERIEMPITA	033336025
CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A.	NALOXONE	"NEONATI SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FIALA	033336037
ELI LILLY ITALIA S.P.A.	PROZAC	"20 MG CAPSULE RIGIDE PER USO ORALE" 28 CAPSULE RIGIDE	025970043
ELI LILLY ITALIA S.P.A.	NOPAR	"1 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE	028507059

RAGIONE_SOCIALE	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	aic
ELI LILLY ITALIA S.P.A.	CEFONICID	1 FLACONCINO POLVERE SOLUZ. INFUS. IM 1 G + FIALA SOLV.	033199047
ELI LILLY ITALIA S.P.A.	CEFONICID	1 FLACONCINO POLVERE SOLUZ. INFUS. EV 1 G + FIALA SOLV.	033199035
ELI LILLY ITALIA S.P.A.	CEFONICID	1 FLACONCINO POLVERE SOLUZ. INFUS. IM 500 MG + FIALA SOLV.	033199023
ELI LILLY ITALIA S.P.A.	CEFONICID	1 FLACONCINO POLVERE SOLUZ. INFUS. EV 500 MG + FIALA SOLV.	033199011
ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A.	REOFEN	"150 MG COMPRESSE RIVESTITE" 30 COMPRESSE RIVESTITE	033737014
ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A.	REOFEN	"300 MG COMPRESSE RIVESTITE" 30 COMPRESSE RIVESTITE	033737026
F.I.R.M.A. SPA	TETRAFOSAMMINA	8 CAPSULE 250 MG	015487022
F.I.R.M.A. SPA	FRISTAMIN	"10 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI ZYDIS" 20 COMPRESSE ORODISPERSIBILI	027076049
FARMADES S.P.A.	LORMETAZEPAM	"2 MG COMPRESSE RIVESTITE" 30 COMPRESSE RIVESTITE	032943019
FARMADES S.P.A.	LORMETAZEPAM	"1 MG COMPRESSE RIVESTITE" 30 COMPRESSE RIVESTITE	032943021
FARMADES S.P.A.	LORMETAZEPAM	"0,25% GOCCE ORALI, SOLUZIONE" FLACONE DA 20 ML	032943033
FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A.	CIMETIDINA FORMENTI	"400 MG COMPRESSE RIVESTITE" 50 COMPRESSE	034563015
FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A.	CIMETIDINA FORMENTI	"800 MG COMPRESSE RIVESTITE" 30 COMPRESSE	034563027
FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A.	CIMETIDINA FORMENTI	"800 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 30 BUSTINE	034563039
FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A.	CIMETIDINA FORMENTI	"400 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 50 BUSTINE	034563041
FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A.	NIMESULIDE	"100 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 30 BUSTINE	031828027
FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A.	NIMESULIDE	"100 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE	031828015
FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A.	TICLOPIDINA	"250 MG COMPRESSE RIVESTITE" 30 COMPRESSE RIVESTITE	033169018
FARMIGEA SPA	FANSAMAC	"5 G/100 G CREMA" UN TUBO DA 50 G	023107030
FARMIGEA SPA	ECODERGIN	"50 MG OVULI PER USO VAGINALE" 15 OVULI	024986059
FARMIGEA SPA	MEFLAVAL	"1 G LAVANDA VAGINALE" 5 FL 10 ML + 5 FL 140 ML	027486012
FARMIGEA SPA	MEFLAVAL	"1 G LAVANDA VAGINALE" 1 FL 10 ML + 1 FL 140 ML	027486036
FARMIGEA SPA	AMIK	"2,5% CREMA" UN TUBO DA 30 G	028562015

RAGIONE_SOCIALE	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	aic
FARMIGEA SPA	AMIK	"5% CREMA" UN TUBO DA 30 G	028562027
FIDIA SPA	FLUOXETINA	"20 MG CAPSULE RIGIDE" 12 CAPSULE RIGIDE	034008019
GLAXO WELLCOME S.P.A.	CEPOREX	"1 G COMPRESSE RIVESTITE" BLISTER 12 COMPRESSE RIVESTITE USO ORALE	022086161
GLAXO WELLCOME S.P.A.	ZINNAT	"250MG/5ML GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" FLACONE DA 70ML	026915088
GLAXO WELLCOME S.P.A.	ZINNAT	"250MG/5ML GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" FLACONE DA 100ML	026915090
GLAXO WELLCOME S.P.A.	ZOFRAN	"4 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI ZYDIS" 10 COMPRESSE	027612100
GLAXO WELLCOME S.P.A.	ZOFRAN	"8 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI ZYDIS" 10 COMPRESSE	027612124
GLAXO WELLCOME S.P.A.	FLIXONASE	"15 G" 1 FLACONE NEBULIZZATORE SPRAY NASALE SOSP USO NASALE DA 15 G CON EROGATORE 150 DOSI 50 MCG	027657028
GLAXO WELLCOME S.P.A.	LAMICTAL	"25 MG COMPRESSE" 42 COMPRESSE CONFEZIONE STARTER PER MONOTERAPIA	027807104
GLAXO WELLCOME S.P.A.	LAMICTAL	"25 MG COMPRESSE" 21 COMPRESSE CONFEZIONE STARTER PER TERAPIA AGGIUNTIVA CON VALPROATO	027807116
GLAXO WELLCOME S.P.A.	LAMICTAL	"50 MG COMPRESSE" 42 COMPRESSE CONFEZIONE STARTER PER TERAPIA AGGIUNTIVA SENZA VALPROATO	027807128
GLAXO WELLCOME S.P.A.	LAMICTAL	"25 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 42 COMPRESSE DISPERSIBILI CONFEZIONE STARTER PER MONOTERAPIA	027807130
GLAXO WELLCOME S.P.A.	LAMICTAL	"25 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 21 COMPRESSE DISPERSIBILI CONFEZIONE STARTER PER TERAPIA AGGIUNTIVA CON VALPROATO	027807142
GLAXO WELLCOME S.P.A.	LAMICTAL	"50 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 42 COMPRESSE DISPERSIBILI CONFEZIONE STARTER PER TERAPIA AGGIUNTIVA SENZA VALPROATO	027807155
HEXAN S.P.A.	ALPROSTADIL	"20 MG POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FIALA	033532019
HEXAN S.P.A.	CEFACLOR	"250 MG/5 ML GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" FLACONE DA 100 ML A SOSPENSIONE RICOS.	032883011
HEXAN S.P.A.	FLUTAMIDE	"250 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE 250 MG	033929011
HEXAN S.P.A.	FUROSEMIDE	"10 MG/ML SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 5 FIALE DA 25 ML	032898025
HEXAN S.P.A.	FUROSEMIDE	"500 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE	032898013
HEXAN S.P.A.	TRAMADOLO	"100 MG SUPPOSTE" 20 SUPPOSTE	033998067

RAGIONE_SOCIALE	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	aic
HEXAN S.P.A.	TRAMADOLO	"10 G/100 ML GOCCE ORALI, SOLUZIONE" FLACONE DA 10 ML	033998055
HEXAN S.P.A.	TRAMADOLO	"50 MG/ 1 ML SOLUZIONE INIETTABILE " 5 FIALE	033998042
HEXAN S.P.A.	TRAMADOLO	"100 MG/2ML SOLUZIONE INIETTABILE" 5 FIALE	033998030
HEXAN S.P.A.	TRAMADOLO	"50 MG CAPSULE" 20 CAPSULE	033998016
I.P.F.I. INDUSTRIA FARMACEUTICA SRL	REVITASE	"100 MG CAPSULE MOLLI" 25 CAPSULE MOLLI	001773047
I.P.F.I. INDUSTRIA FARMACEUTICA SRL	REVITASE	"300 MG CAPSULE MOLLI" 25 CAPSULE MOLLI	001773050
INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE I.N.T.E.S.	LACRIMALFA	BAGNO OCULARE FLACONE 50 ML	032253039
IODOSAN S.P.A.	GOLA ACTION	"3MG+1MG COMPRESSE OROSOLUBILI" 20 COMPRESSE OROSOLUBILI	033501014
ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A.	ARTAXAN	"1 G COMPRESSE MASTICABILI" 30 COMPRESSE MASTICABILI	026672105
ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A.	OMEPRAZEN	"10 MG CAPSULE A RILASCIO MODIFICATO" 28 CAPSULE A RILASCIO MODIFICATO	026803092
ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A.	OMEPRAZEN	"10 MG CAPSULE A RILASCIO MODIFICATO" 35 CAPSULE A RILASCIO MODIFICATO	026803116
ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A.	ORAXIM	"250MG/5ML GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" FLACONE 70 ML	027002082
ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A.	ORAXIM	"250MG/5ML GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" FLACONE 100 ML	027002094
ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A.	DIOSMECTAL	"3 G POLVERE PER SOSPENSIONE ORALE" 10 BUSTINE	028852022
ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A.	DIOSMECTAL	"3 G POLVERE PER SOSPENSIONE ORALE" 20 BUSTINE	028852034
ISTITUTO GENTILI S.P.A.	PIPEMID	"200" 20 CAPSULE 200 MG	023921036
ISTITUTO GENTILI S.P.A.	CARVIPRESS	"6,25MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE	027606033
ISTITUTO GENTILI S.P.A.	CARVIPRESS	"6,25MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE	027606045
ISTITUTO GENTILI S.P.A.	CARVIPRESS	"6,25MG COMPRESSE" 56 COMPRESSE	027606058
ISTITUTO GENTILI S.P.A.	CARVIPRESS	"12,5MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE	027606060
ISTITUTO GENTILI S.P.A.	CARVIPRESS	"12,5MG COMPRESSE" 56 COMPRESSE	027606072
ISTITUTO GENTILI S.P.A.	CARVIPRESS	"25MG COMPRESSE" 56 COMPRESSE	027606084
ISTITUTO GENTILI S.P.A.	CARVIPRESS	"3,125MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE	027606096

RAGIONE_SOCIALE	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	aic
ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L.	OTALGAN BERNA	"1% + 5% GOCCE AURICOLARI, SOLUZIONE" FLACONE DA 12 G	004398020
ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L.	SIERO CONTRO LA GANGRENA GASSOSA	10 FLACONI SOLUZ INIETT IM 10 ML=25000 UI	005750029
ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L.	ANATOXAL DI TE PER BERNA	10 FIALE SOLUZ INIETT IM 0,5 ML	006401044
ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L.	ANATOXAL DI TE PER BERNA	10 SIRINGHE PRERIEMP SOLUZ INIETT IM 0,5 ML	006401057
ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L.	INFLEXAL BERNA	10 FIALE SOLUZ INIETT IM 0,5 ML	012836298
ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L.	RHESUMAN BERNA	1 FLACONE 100 MCG 1 ML	021975026
ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L.	ALBUMAN BERNA	1 FLAC. 10 ML 25%	023948019
ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L.	ALBUMAN BERNA	1 FLAC. 20 ML 25%	023948021
ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L.	ALBUMAN BERNA	1 FLAC. 100 ML 25%	023948045
ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L.	ALBUMAN BERNA	1 FLAC. 20 ML 20%	023948060
ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L.	ALBUMAN BERNA	1 FLAC. 100 ML 20%	023948084
ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L.	ALBUMAN BERNA	"20%" FLAC. 50 ML + SET INFUS.	023948096
ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L.	ALBUMAN BERNA	"25%" FLAC. 50 ML + SET INFUS.	023948108
ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L.	VIVOTIF BERNA	"2.000 MILIONI POLVERE PER SOSPENSIONE ORALE" 3 DOPPIE BUSTINE CON TRE DOSI DI POLVERE LIOF. PER SOSP. USO ORALE + TAMPONE	025219039
ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L.	VIVOTIF BERNA	"2.000 MILIONI CAPSULE" 50 BLISTER DA 3 CAPSULE	025219054
ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L.	RUBEATEN BERNA	1 FL VACC.LIOF + F SOLV 0,5 ML	025590011
ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L.	MORATEN BERNA	VACC. LIOF. 1 DOSE+F. SOLV. 0,5 ML	026983015

RAGIONE_SOCIALE	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	aic
ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L.	TRIVIRATEN BERNA	1 FLAC. LIOF. 1.DOSE+SOLV. 0,5 ML	027356017
ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L.	VACCINO BERNA CONTRO MORBILLO E ROSOLIA	FL. LIOF.1 DOSE + FL.SIR. 0,5 ML	027978016
ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L.	OROSANYL BERNA	COLLUTORIO FLAC 50 ML	032270023
ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L.	OROSANYL BERNA	COLLUTORIO FLAC 100 ML	032270035
ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L.	EPAXAL BERNA	1 FIALA SOLUZIONE INIETTABILE 0,5 ML	033024011
ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L.	EPAXAL BERNA	10 FIALE SOLUZ INIETT IM 0,5 ML	033024035
ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L.	EPAXAL BERNA	"0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE USO INTRAMUSCOLARE" 10 SIRINGHE PRERIEMPITE	033024047
ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO I.S.I. S.P.A.	HEPACAL	"5000UI/0,2ML SOLUZIONE INIETTABILE" 10 FIALE + 10 SIRINGHE PER USO SOTTOCUTANEO	032913016
ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO I.S.I. S.P.A.	HEPACAL	"12500UI/0,5ML SOLUZIONE INIETTABILE" 10 FIALE + 10 SIRINGHE PER USO SOTTOCUTANEO	032913028
ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO I.S.I. S.P.A.	HEPACAL	"5.000 UI SOLUZIONE INIETTABILE" 10 SIRINGHE PRERIEMPITE DA 0,2 ML PER USO SOTTOCUTANEO	032913030
ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO I.S.I. S.P.A.	HEPACAL	"12.500 UI SOLUZIONE INIETTABILE" 10 SIRINGHE PRERIEMPITE DA 0,5 ML PER USO SOTTOCUTANEO	032913042
ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO I.S.I. S.P.A.	ENDOGAMMA	" 1 G/20 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONE	034165011
ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO I.S.I. S.P.A.	ENDOGAMMA	" 2,5G/50 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONE	034165023
ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO I.S.I. S.P.A.	ENDOGAMMA	" 5G/100 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONE	034165035
ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO I.S.I. S.P.A.	ENDOGAMMA	" 10G/200 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONE	034165047
JANSSEN CILAG S.P.A.	PREPULSID	"5 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 28 COMPRESSE ORODISPERSIBILI	026846067
JANSSEN CILAG S.P.A.	PREPULSID	"10 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 28 COMPRESSE ORODISPERSIBILI	026846079
JANSSEN CILAG S.P.A.	PREPULSID	"5 ML SOSPENSIONE ORALE" 30 BUSTINE DA 5 ML	026846105

RAGIONE_SOCIALE	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	aic
L P B ISTITUTO FARMACEUTICO SPA	ENDOPROL	"5 MG/1 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FIALA	028638056
L P B ISTITUTO FARMACEUTICO SPA	ENDOPROL	"5 MG/1 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 3 FIALE	028638068
LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.	NODIA	"3 G POLVERE PER SOSPENSIONE ORALE" 30 BUSTINE	033398013
LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.	NODIA	"3 G POLVERE PER SOSPENSIONE ORALE" 10 BUSTINE	033398025
LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.	NODIA	"3 G POLVERE PER SOSPENSIONE ORALE" 20 BUSTINE	033398037
MAGGIONI S.P.A.	ASEPTIL	POLVERE CUTANEA FLACONE DA 15 G	034458012
MAGGIONI S.P.A.	ASEPTIL	POLVERE CUTANEA FLACONE DA 20 G	034458024
MAGGIONI S.P.A.	ASEPTIL	POLVERE CUTANEA FLACONE DA 50 G	034458036
MAGGIONI S.P.A.	ASEPTIL	POLVERE CUTANEA 1 BUSTINA DA 0,5 G	034458048
MAGGIONI S.P.A.	ASEPTIL	POLVERE CUTANEA 10 BUSTINE DA 0,5 G	034458051
MAGGIONI S.P.A.	NICOTINE PATCH	"7 MG CEROTTI TRANSDERMICI" 7 CEROTTI TRANSDERMICI	028685042
MAGGIONI S.P.A.	NICOTINE PATCH	"14 MG CEROTTI TRANSDERMICI" 7 CEROTTI TRANSDERMICI	028685055
MAGGIONI S.P.A.	NICOTINE PATCH	"21 MG CEROTTI TRANSDERMICI" 7 CEROTTI TRANSDERMICI	028685067
ORGANON ITALIA S.P.A.	BELIVON	"1 MG/ML GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE DA 100 ML	028748097
PFIZER ITALIANA SPA	RESPONDER	"5 MG + 10 MG CAPSULE RIGIDE" 28 CAPSULE RIGIDE	029482015
PFIZER ITALIANA SPA	IPERPRO	"2 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE	032942017
PFIZER ITALIANA SPA	IPERPRO	"4 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE	032942029
PROGE FARM S.R.L.	TROMBOLISIN	"12500 UI/0,5ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO" 10 FIALE DA 0,5ML	032938019
PROGE FARM S.R.L.	TROMBOLISIN	"5000 UI/0,2 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO" 10 SIRINGHE PRERIEMPITE DA 0,2ML	032938021
PROGE FARM S.R.L.	TROMBOLISIN	"5000UI/0,2ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO" 10 FIALE DA 0,2ML	032938045
PROGE FARM S.R.L.	TROMBOLISIN	"20000UI/4ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO" 10 SIRINGHE PRERIEMPITE DA 4ML	032938058
PROGE FARM S.R.L.	PROGEMOX	" 5% POLVERE PER SOSPENSIONE ORALE" 1 FLACONE 100 ML	033290026
PROGE FARM S.R.L.	OPTAFEN	GOCCE OFTALMICHE SOLUZIONE 0,5% FLACONE 10 ML	034025015
PULITZER ITALIANA S.R.L.	BIOGINAL	"100 MG OVULI PER USO VAGINALE" 6 OVULI	032207019
PULITZER ITALIANA S.R.L.	BIOGINAL	"0,2% SOLUZIONE VAGINALE" 5 FLACONI MONOUSO 150 ML	032207021
PULITZER ITALIANA S.R.L.	TOZALIN	"1 G POLVERE E SOLVENTE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONE 1 G + 1 FIALA SOLVENTE 4 ML	032789012

RAGIONE_SOCIALE	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	aic
PULITZER ITALIANA S.R.L.	TOZALIN	"1 G POLVERE E SOLVENTE PER USO ENDOVENOSO" 1 FLACONE 1 G + 1 FIALA SOLVENTE 10 ML	032789024
PULITZER ITALIANA S.R.L.	ORALMOX	"5%" 1 FLAC 100 ML POLVERE SOSP ESTEMP AL 5%	032791028
PULITZER ITALIANA S.R.L.	VERAVAS	"80 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM	033174018
PULITZER ITALIANA S.R.L.	VERAVAS	"120 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 30 COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO	033174020
PULITZER ITALIANA S.R.L.	VERAVAS	"240 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 30 COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO	033174032
PULITZER ITALIANA S.R.L.	CARDOLOLO	"100 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE	033279011
PULITZER ITALIANA S.R.L.	SPIROMIX	"3.000.000 UI COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 12 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM	033293010
PULITZER ITALIANA S.R.L.	VERACER	"5000 U.I./1ML SOLUZIONE INIETTABILE" 10 FIALE	033344019
PULITZER ITALIANA S.R.L.	VERACER	"25000 U.I./5ML SOLUZIONE INIETTABILE" 10 FIALE	033344021
PULITZER ITALIANA S.R.L.	MESAVER	"400 MG COMPRESSE GASTRORESISTENTI" 50 COMPRESSE GASTRORESISTENTI	033529013
PULITZER ITALIANA S.R.L.	MESAVER	"800 MG COMPRESSE GASTRORESISTENTI" 24 COMPRESSE GASTRORESISTENTI	033529025
PULITZER ITALIANA S.R.L.	MESAVER	"4G/100ML SOSPENSIONE RETTARE" 7 CONTENITORI MONODOSE DA 100 ML	033529037
PULITZER ITALIANA S.R.L.	MESAVER	"500 MG SUPPOSTE" 20 SUPPOSTE	033529049
PULITZER ITALIANA S.R.L.	NORMARIT	"150 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM	033654017
PULITZER ITALIANA S.R.L.	NORMARIT	"300 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM	033654029
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.	ANTORAL GOLA	"5 MG" 20 PASTIGLIE GUSTO ALBICOCCA	023497187
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.	ACICLOVIR RECORDATI	"250 MG POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE"1 FIALA IV	033672015
ROCHE S.P.A.	REDOXON	"500 MG AL LIMONE SENZA ZUCCHERO" 20 COMPRESSE USO ORALE MASTICABILI	005064163
ROCHE S.P.A.	LAEVOLAC EPS	"66,7 MG SCIROPPO" 1 FLACONE SCIROPPO 450 ML	022711131
ROCHE S.P.A.	AULIN	"3% GEL" TUBO DA 30 G	025940089
ROCHE S.P.A.	AULIN	"3% GEL" TUBO DA 100 G	025940103
ROCHE S.P.A.	DILATREND	"6,25" 14 COMPRESSE DIVISIBILI USO ORALE 6,25 MG	027604038

RAGIONE_SOCIALE	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	aic
ROCHE S.P.A.	DILATREND	"6,25" 56 COMPRESSE DIVISIBILI USO ORALE 6,25 MG	027604053
ROCHE S.P.A.	DILATREND	"12,5" 28 COMPRESSE DIVISIBILI USO ORALE 12,5 MG	027604065
ROCHE S.P.A.	DILATREND	"12,5" 56 COMPRESSE DIVISIBILI USO ORALE 12,5 MG	027604077
ROCHE S.P.A.	DILATREND	"25" 56 COMPRESSE DIVISIBILI USO ORALE 25 MG	027604089
ROCHE S.P.A.	DILATREND	"3,125" 28 COMPRESSE DIVISIBILI USO ORALE 3,125 MG	027604091
SANOFI-SYNTHELABO S.P.A.	LISOMUCIL	"BAMBINI SCIROPPO" FLACONE 125 ML 2% SCIROPPO SENZA ZUCCHERO 2%	023185109
SANOFI-SYNTHELABO S.P.A.	SEREPRILE	"150 MG/ML GOCCE ORALI SOLUZIONE" FLACONE 30 ML	023402035
SANOFI-SYNTHELABO S.P.A.	SUCRAMAL	"2 G GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 30 BUSTINE	025724055
SANOFI-SYNTHELABO S.P.A.	DIARSTENE	"2 MG COMPRESSE" 12 COMPRESSE	026112033
SANOFI-SYNTHELABO S.P.A.	FOLIPLUS	"100 MG POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO" FLACONE	028056036
SANOFI-SYNTHELABO S.P.A.	FOLIPLUS	"200 MG POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO" FLACONE	028056048
SANOFI-SYNTHELABO S.P.A.	FOLIPLUS	"350 MG POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO" FLACONE	028056051
SANOFI-SYNTHELABO S.P.A.	BONLAX S. PELLEGRINO	"ADULTI SOLUZIONE RETTALE" 6 CONTENITORI MONODOSE	031810017
SANOFI-SYNTHELABO S.P.A.	BONLAX S. PELLEGRINO	"BAMBINI SOLUZIONE RETTALE" 6 CONTENITORI MONODOSE	031810029
SANOFI-SYNTHELABO S.P.A.	SOLIAN	"100 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE	033462019
SANOFI-SYNTHELABO S.P.A.	SOLIAN	"200 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE	033462021
SANOFI-SYNTHELABO S.P.A.	SOLIAN	"400 MG COMPRESSE RIVESTITE" 30 COMPRESSE RIVESTITE	033462045
SANOFI-SYNTHELABO S.P.A.	TRAMADOL	"100 MG/2ML SOLUZIONE INIETTABILE" 5 FIALE DA 2 ML	034075022
SANOFI-SYNTHELABO S.P.A.	TRAMADOL	"50 MG CAPSULE" 20 CAPSULE	034075010
SCHERING SPA	CIPROTENONE ACETATO	"100 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE	033285053
SCHERING SPA	CIPROTENONE ACETATO	"50 MG COMPRESSE" 25 COMPRESSE	
SCHERING SPA	CIPROTENONE ACETATO	"300 MG/3 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FIALA	033285038
SCHERING SPA	CIPROTENONE ACETATO + ETINILESTRADIOLO	"2 MG + 0,035 MG COMPRESSE RIVESTITE " 21 COMPRESSE RIVESTITE	032929010
SMITHKLINE BEECHAM S.P.A.	CEFODIE	"0,5 G PEDIATRICO" 1 FLAC POLV LIOF 0,5 G + FIALA SOLV PER SOLUZ INIETT USO EV	025418118
SMITHKLINE BEECHAM S.P.A.	CEFODIE	"1 G " 1 FLAC POLV LIOF 1 G + FIALA SOLV PER SOLUZ INIETT USO EV	025418120
SMITHKLINE BEECHAM S.P.A.	CEFODIE	"0,5 G PEDIATRICO" 1 FLAC POLV LIOF 0,5 G + FIALA SOLV PER SOLUZ INIETT USO IM	025418132

RAGIONE_SOCIALE	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	aic
SMITHKLINE BEECHAM S.P.A.	CEFODIE	"1 G" 1 FLAC POLV LIOF 1 G + FIALA SOLV PER SOLUZ INIETT USO IM	025418144
SMITHKLINE BEECHAM S.P.A.	SEROXAT	"20 MG COMPRESSE RIVESTITE" 50 COMPRESSE RIVESTITE	027963040
SMITHKLINE BEECHAM S.P.A.	EUCLORINA	"1% SOLUZIONE CUTANEA DISINFETTANTE" 1 FLACONE DA 250 ML	032056044
SMITHKLINE BEECHAM S.P.A.	EUCLORINA	"1% SOLUZIONE CUTANEA DISINFETTANTE" 1 FLACONE DA 500 ML	032056057
SMITHKLINE BEECHAM S.P.A.	EUCLORINA	"2,5% SOLUZIONE CUTANEA DISINFETTANTE" 1 FLACONE DA 250 ML CON MISURINO DOSATORE	032056069
SMITHKLINE BEECHAM S.P.A.	EUCLORINA	"2,5% SOLUZIONE CUTANEA DISINFETTANTE" 1 FLACONE DA 500 ML CON MISURINO DOSATORE	032056071
SMITHKLINE BEECHAM S.P.A.	EUCLORINA	"2,5% SOLUZIONE CUTANEA DISINFETTANTE" 1 FLACONE DA 1000 ML CON MISURINO DOSATORE	032056083
SMITHKLINE BEECHAM S.P.A.	CINQUERIX	"POLVERE E SOSPENSIONE PER SOSPENSIONE INIETTABILE" 1 FLAC.NO DI POLVERE PER SOSPENSIONE INIETTABILE+1 FLAC.NO DI SOSPENSIONE INIETTABILE	033536020
SMITHKLINE BEECHAM S.P.A.	ALGODYL	"0,15%+0,05% COLLUTORIO" 1 FLACONE COLLUTORIO 150 ML	034427017
SMITHKLINE BEECHAM S.P.A.	ALGODYL	"0,15%+0,50% SPRAY PER MUCOSA ORALE" 1 FLACONE SPRAY PER MUCOSA ORALE 10 ML	034427029
VALDA LAB.FARMACEUTICI S.P.A.	EUTIMIL	"20 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE	027964030
VALDA LAB.FARMACEUTICI S.P.A.	EUTIMIL	"20 MG COMPRESSE RIVESTITE" 50 COMPRESSE RIVESTITE	027964042
VALDA LAB.FARMACEUTICI S.P.A.	INFLUSPLIT	20 SIRINGHE PRERIEMPITE 0,5 ML	034013058
VALDA LAB.FARMACEUTICI S.P.A.	INFLUSPLIT	20 SIRINGHE PRERIEMPITE SENZA AGO 0,5 ML	034013060
WYETH LEDERLE S.P.A.	NORMISON	"10 MG CAPSULE MOLLI" BLISTER 20 CAPSULE MOLLI	025058076
WYETH LEDERLE S.P.A.	ECOSPOR	"100 MG OVULI" 5 OVULI	033053012
WYETH LEDERLE S.P.A.	ECOSPOR	"2 G/100 G CREMA" TUBO DA 40 G	033053024
WYETH LEDERLE S.P.A.	DESOGESTREL/ETINILESTRADIOLO	"150 MCG/30 MCG COMPRESSE RIVESTITE" 21 COMPRESSE RIVESTITE	034404020
WYETH LEDERLE S.P.A.	DESOGESTREL/ETINILESTRADIOLO	"150 MCG/20 MCG COMPRESSE RIVESTITE" 21 COMPRESSE RIVESTITE	034404018

RAGIONE_SOCIALE	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	aic
WYETH LEDERLE S.P.A.	MESALAZINA	"400 MG COMPRESSE GASTRORESISTENTI" 50 COMPRESSE GASTRORESISTENTI	032871028
WYETH LEDERLE S.P.A.	MESALAZINA	"400 MG COMPRESSE GASTRORESISTENTI" 30 COMPRESSE GASTRORESISTENTI	032871016
ZAMBON ITALIA S.R.L.	EDENIL	"0,1 G SOLUZIONE VAGINALE" 3 FLACONI DI SOLUZIONE DA 100 ML	027741040
ZAMBON ITALIA S.R.L.	ZEFALGIN	FLACONE 12,5 ML GOCCE ORALI SOLUZIONE 200 MG/ML	028710046

01A4608

DECRETO 19 aprile 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Gola Action».

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO V

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 174 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto direttoriale 800.5/L.488-99/D1 del 12 aprile 2001 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Iodosan S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 12 aprile 2001, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocata con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il decreto direttoriale 800.5/L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178: «GOLA ACTION» «3 mg - 1 mg compresse orosolubili» 20 compresse orosolubili A.I.C. n. 033501014, ditta Iodosan S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 19 aprile 2001

Il dirigente: GUARINO

01A4607

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 marzo 2001.

Dichiarazione di non idoneità al finanziamento del programma operativo multiregionale presentato dalla Dusty Rendering S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, e in particolare l'art. 13, comma 1, che istituisce un regime di aiuti a favore delle imprese operanti nel settore agroalimentare;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente la razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, e in particolare l'art. 2, comma 3;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 21 marzo 2000, recante il regime di aiuti a favore del rafforzamento e dello sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in attuazione del sopra citato art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 173 /1998;

Visto il decreto direttoriale del 19 aprile 2000, come modificato dal decreto 12 maggio 2000, recante la definizione dei programmi interregionali, dei criteri e delle modalità per la presentazione e la selezione degli investimenti in favore del rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

Visto il decreto direttoriale del 23 maggio 2000, n. 50691, con il quale è stato costituito il gruppo tecnico di valutazione, previsto dall'art. 5 del sopracitato decreto direttoriale del 19 aprile 2000, così come modificato dai decreti direttoriali del 20 giugno 2000 e del 26 febbraio 2001, n. 3492;

Visti gli atti depositati dal predetto gruppo tecnico di valutazione e la proposta di graduatoria trasmessi in data 30 giugno 2000;

Visto il decreto direttoriale del 30 giugno 2000, n. 50888/V, con il quale è stata approvata la graduatoria finale dei programmi operativi multiregionali, presentati ai sensi del citato decreto ministeriale 19 aprile 2000;

Visto il decreto direttoriale del 5 luglio 2000, n. 50893/V, con il quale sono stati individuati i programmi non ricevibili e quelli ritenuti non idonei al finanziamento;

Visto il decreto direttoriale del 26 luglio 2000, n. 51045, di modifica dei sopracitati decreti direttoriali del 30 giugno 2000, n. 50888/V, e 5 luglio 2000, n. 50893/V;

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 26 ottobre 2000, n. 9166, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione contenuta nel ricorso proposto dalla Dusty Rendering S.r.l. per l'annullamento dei sopra citati decreti direttoriali 30 giugno 2000 e 5 luglio 2000;

Considerata l'esecutività della suddetta ordinanza ed avendo deciso di procedere all'esame del programma operativo proposto dalla Dusty Rendering S.r.l., con riserva all'esito della decisione di merito del giudice amministrativo;

Visto il verbale del gruppo tecnico di valutazione n. 11 del 1° marzo 2001 contenente le motivazioni che hanno condotto a ritenere non ammissibile il programma operativo proposto dalla Dusty Rendering S.r.l., sia in quanto l'acquisizione dell'impianto in esso prevista non è conforme al regime di aiuti di cui al decreto ministeriale 21 marzo 2000, approvato dalla Commissione europea, sia in quanto il prodotto destinato all'industria saponiera non è compreso nell'allegato 1 al trattato CE;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Articolo unico

Il programma operativo multiregionale presentato dalla Dusty Rendering S.r.l., per le motivazioni indicate nelle premesse, non è ritenuto idoneo al finanziamento.

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo per la registrazione.

Roma, 19 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A4516

DECRETO 19 marzo 2001.

Dichiarazione di non idoneità al finanziamento del programma operativo multiregionale presentato dalla Nuova Villarotta S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, e in particolare l'art. 13, comma 1, che istituisce un regime di aiuti a favore delle imprese operanti nel settore agroalimentare;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente la razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, e in particolare l'art. 2, comma 3;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 21 marzo 2000, recante il regime di aiuti a favore del rafforzamento e dello sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in attuazione del sopra citato art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 173 /1998;

Visto il decreto direttoriale del 19 aprile 2000, come modificato dal decreto 12 maggio 2000, recante la definizione dei programmi interregionali, dei criteri e delle modalità per la presentazione e la selezione degli investimenti in favore del rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

Visto il decreto direttoriale del 23 maggio 2000, n. 50691, con il quale è stato costituito il gruppo tecnico di valutazione, previsto dall'art. 5 del sopracitato decreto direttoriale del 19 aprile 2000, così come modificato dai decreti direttoriali del 20 giugno 2000 e del 26 febbraio 2001, n. 3492;

Visti gli atti depositati dal predetto gruppo tecnico di valutazione e la proposta di graduatoria trasmessi in data 30 giugno 2000;

Visto il decreto direttoriale del 30 giugno 2000, n. 50888/V, con il quale è stata approvata la graduatoria finale dei programmi operativi multiregionali, presentati ai sensi del citato decreto ministeriale 19 aprile 2000;

Visto il decreto direttoriale del 5 luglio 2000, n. 50893/V, con il quale sono stati individuati i programmi non ricevibili e quelli ritenuti non idonei al finanziamento;

Visto il decreto direttoriale del 26 luglio 2000, n. 51045, di modifica dei sopracitati decreti direttoriali del 30 giugno 2000, n. 50888/V, e 5 luglio 2000, n. 50893/V;

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 26 ottobre 2000, n. 9167, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione contenuta nel ricorso proposto dalla Nuova Villarotta S.r.l. per l'annullamento dei sopra citati decreti direttoriali 30 giugno 2000 e 5 luglio 2000;

Considerata l'esecutività della suddetta ordinanza ed avendo deciso di procedere all'esame del programma operativo proposto dalla Nuova Villarotta S.r.l., con riserva all'esito della decisione di merito del giudice amministrativo;

Visto il verbale del gruppo tecnico di valutazione n. 11 del 1° marzo 2001 contenente le motivazioni che hanno condotto a ritenere non ammissibile il programma operativo proposto dalla Nuova Villarotta S.r.l., in quanto gli investimenti previsti comportano un aumento della capacità di trasformazione non compensato dall'abbandono di preesistente capacità di macellazione nella regione, in contrasto, pertanto, con la decisione della Commissione n. 94/173/CE del 22 marzo 1994;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Articolo unico

Il programma operativo multiregionale presentato dalla Nuova Villarotta S.r.l., per le motivazioni indicate nelle premesse, non è ritenuto idoneo al finanziamento.

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo per la registrazione.

Roma, 19 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A4517

DECRETO 19 marzo 2001.

Dichiarazione di idoneità del programma operativo multiregionale presentato dalla Agricarni S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED
AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, e in particolare l'art. 13, comma 1, che istituisce un regime di aiuti a favore delle imprese operanti nel settore agroalimentare;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente la razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, e in particolare l'art. 2, comma 3;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 21 marzo 2000, recante il regime di aiuti a favore del rafforzamento e dello sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in attuazione del sopra citato art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 173 /1998;

Visto il decreto direttoriale del 19 aprile 2000, come modificato dal decreto 12 maggio 2000, recante la definizione dei programmi interregionali, dei criteri e delle modalità per la presentazione e la selezione degli investimenti in favore del rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

Visto il decreto direttoriale del 23 maggio 2000, n. 50691, con il quale è stato costituito il gruppo tecnico di valutazione, previsto dall'art. 5 del sopracitato decreto direttoriale del 19 aprile 2000, così come modificato dai decreti direttoriali del 20 giugno 2000 e del 26 febbraio 2001, n. 3492;

Visti gli atti depositati dal predetto gruppo tecnico di valutazione e la proposta di graduatoria trasmessi in data 30 giugno 2000;

Visto il decreto direttoriale del 30 giugno 2000, n. 50888/V, con il quale è stata approvata la graduatoria finale dei programmi operativi multiregionali, presentati ai sensi del citato decreto ministeriale 19 aprile 2000;

Visto il decreto direttoriale del 5 luglio 2000, n. 50893/V, con il quale sono stati individuati i programmi non ricevibili e quelli ritenuti non idonei al finanziamento;

Visto il decreto direttoriale del 26 luglio 2000, n. 51045, di modifica dei sopracitati decreti direttoriali del 30 giugno 2000, n. 50888/V, e 5 luglio 2000, n. 50893/V;

Visto il verbale n. 16986 del 28 settembre 2000, relativo alla procedura di accesso *ex lege* n. 241/1990 agli atti del procedimento di cui al sopra indicato decreto 19 aprile 2000 da parte della società Agricarni S.r.l., con il quale è stato stabilito che il programma operativo multiregionale presentato dalla Agricarni medesima sarebbe stato riesaminato dal gruppo tecnico di valutazione ed inserito nella graduatoria dei programmi ammessi;

Visto il verbale del 10 ottobre 2000, con il quale il gruppo tecnico di valutazione, dopo aver riscontrato che il programma presentato dalla predetta società Agricarni era stato escluso dalla valutazione per un mero errore di trascrizione, ha esaminato il citato programma che è stato considerato idoneo e finanziabile, collocandosi al 62° posto della graduatoria di cui al decreto n. 50888/V del 30 giugno 2000;

Ritenuto, conseguentemente, di procedere, sulla base delle proposte formulate dal gruppo tecnico di valutazione, alla modifica del sopra citato decreto direttoriale del 30 giugno 2000, n. 50888/V;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Articolo unico

Il programma operativo multiregionale presentato dalla Agricarni S.r.l., di cui al protocollo n. 196, è idoneo e finanziabile e si colloca al 62° posto della graduatoria finale di cui all'art. 2 del decreto 30 giugno 2000, n. 50888/V.

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo per la registrazione.

Roma, 19 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A4518

DECRETO 28 marzo 2001.

Costituzione del Comitato per la valorizzazione del patrimonio alimentare italiano.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come integrato dall'art. 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;

Visto in particolare il comma 1, lettera *d)*, punto 4-*bis*, del citato art. 123, che istituisce presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano;

Considerato che al predetto comitato vengono demandate le funzioni del soppresso comitato di cui ai comma 3, 4 e 5 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Ritenuto pertanto che l'attività del comitato debba essere rivolta al censimento, alla tutela, alla valorizzazione ed alla diffusione della conoscenza dei prodotti già inseriti o da inserire nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350;

Decreta:

Art. 1.

1. È costituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il comitato per la tutela e la valorizzazione del patrimonio alimentare italiano.

Art. 2.

1. Il Comitato:

a) collabora con le regioni e le province autonome nel censimento delle produzioni alimentari tipiche italiane anche ai sensi dell'art. 8, comma 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

b) tutela, valorizza e diffonde la conoscenza delle stesse in Italia e nel mondo;

c) promuove azioni di studio e ricerca del patrimonio alimentare italiano.

Art. 3.

1. Il Comitato è presieduto dal Ministro o, in caso di sua assenza, dal vice presidente.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono nominati i componenti del comitato secondo la seguente composizione:

a) il capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi;

b) due funzionari del Ministero delle politiche agricole e forestali tra cui il direttore generale della qualità dei prodotti agroalimentari e della tutela del consumatore;

c) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) un funzionario del Ministero della sanità;

e) un funzionario del Ministero degli esteri;

f) un funzionario del Ministero per i beni e le attività culturali;

g) tre membri designati dalla conferenza di presidenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

h) sette membri esperti particolarmente competenti nel settore dell'agroalimentare, scelti dal Ministro, di cui uno con funzioni di vice presidente;

i) tre membri scelti fra sei designati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei funzionari di cui al comma 1, lettera *b)*.

Art. 5.

1. Il Comitato è insediato al momento in cui risulta nominata la metà dei suoi componenti.

2. I componenti del comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

Art. 6.

1. Il Ministro, con propri decreti, può costituire sottocomitati di settore, con massimo cinque esperti, competenti su problematiche o iniziative relative a specifiche categorie di prodotti tipici.

Art. 7.

1. Il presidente può costituire, per singoli settori produttivi, specifiche sezioni.

2. Il Comitato, le singole sezioni di esso e i sottocomitati deliberano a maggioranza dei componenti presenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A4515

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 febbraio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev. - art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euroma - Eurofil - Mafin, unità di Gandino. (Decreto n. 29554).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto n. 5/2000 del 31 ottobre 2000 emesso dal tribunale di Bergamo con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.p.a. Euroma - Eurofil - Mafin;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 1° novembre 2000;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euroma - Eurofil - Mafin, sede in Gandino, unità in Gandino (Bergamo), per un massimo di 55 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° novembre 2000 al 30 aprile 2001.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 1° maggio 2001 al 31 ottobre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, com ma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

00A4479

DECRETO 15 febbraio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Antibioticos, unità di Rodano e Settimo Torinese. (Decreto n. 29555).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Antibioticos, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 13 marzo 2000, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 9, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Antibioticos con sede in Rodano (Milano), unità di Rodano (Milano), per un massimo di 35 unità lavorative; Settimo Torinese (Torino), per un massimo di 65 unità lavorative, per il periodo dal 13 settembre 2000 al 12 marzo 2001.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 2000 con decorrenza 13 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

00A4480

DECRETO 15 febbraio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.C.A. Laboratori chimica applicata, unità di Limbiate. (Decreto n. 29556).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. L.C.A. Laboratori chimica applicata, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 2 febbraio 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 2 febbraio 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 6 marzo 2000, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 febbraio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.C.A. Laboratori chimica applicata, con sede in Limbiate (Milano), unità di Limbiate (Milano), per un massimo di 45 unità lavorative, per il periodo dal 6 settembre 2000 al 5 marzo 2001.

Istanza aziendale presentata il 12 ottobre 2000 con decorrenza 6 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

00A4481

DECRETO 15 febbraio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Venturini & C., unità di Bazzano. (Decreto n. 29557).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Venturini & C., tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 27 settembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 settembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Venturini & C. con sede in San Martino in Rio (Reggio Emilia), unità di Bazzano (L'Aquila), per un massimo di 20 unità lavorative, per il periodo dal 5 dicembre 2000 al 4 giugno 2001.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 2001 con decorrenza 5 dicembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

00A4482

DECRETO 15 febbraio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Florim ceramiche, unità di Modena. (Decreto n. 29558).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Florim ceramiche, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 9 febbraio 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 9 febbraio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Florim ceramiche con sede in Fiorano Modenese (Modena), unità di Modena, per un massimo di 66 unità lavorative, per il periodo dall'11 dicembre 2000 al 10 giugno 2001.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 2000 con decorrenza 11 dicembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

00A4483

DECRETO 15 febbraio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Di Cristofalo, unità di Palermo. (Decreto n. 29559).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Di Cristofalo, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Di Cristofalo con sede in Palermo, unità di Palermo, per un massimo di 20 unità lavorative, per il periodo dal 31 ottobre 2000 al 30 aprile 2001.

Istanza aziendale presentata il 21 novembre 2000 con decorrenza 11 ottobre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

00A4484

DECRETO 15 febbraio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SAES, unità di Reggio Calabria, Cosenza, Paola, Sibari e Crotone. (Decreto n. 29560).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale del 8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. SAES, inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 15 gennaio 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui sì rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, in data 1° dicembre 2000, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1 dicembre 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentotto ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria - appalti ferroviari applicato, a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentadue unità su un organico complessivo di trentaquattro unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 2000 al 30 novembre 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SAES, con sede in Bari, unità di Reggio Calabria, Cosenza, Paola, Sibari e Crotone, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima

dell'orario di lavoro da trentotto ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentadue unità, su un organico complessivo di trentaquattro unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SAES a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4485

DECRETO 15 febbraio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ricamificio Emme, unità di Cardano al Campo e Bolladello di Cairate. (Decreto n. 29561).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Ricamificio Emme, inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 25 gennaio 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 28 novembre 2000, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 3 gennaio 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria tessile applicato, a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantaquattro unità su un organico complessivo di quarantaquattro unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 2001 al 2 gennaio 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ricamificio Emme, con sede in Cardano al Campo, unità di Cardano al Campo e Bolladello di Cairate (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantaquattro unità, su un organico complessivo di quarantaquattro unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dallo art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ricamificio Emme, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di

priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4486

DECRETO 15 febbraio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.T.S., unità di Casalnuovo di Napoli. (Decreto n. 29562).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)* e comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 2 ottobre 2000 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società E.T.S. S.r.l. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a sessantacinque unità nell'unità di Casalnuovo di Napoli (Napoli);

Vista l'istanza presentata dalla predetta società E.T.S. S.r.l. - codice ISTAT 45.34.0 - intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 14 settembre 2000 al 31 dicembre 2000;

Visto il verbale siglato in data 15 novembre 2000 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società E.T.S. S.r.l. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato il ricorso alla C.I.G.S. per crisi aziendale ai sensi dell'art. 1, legge n. 223/1991, a decorrere dal 20 novembre 2000, anche per l'unità di Casalnuovo di Napoli (Napoli), con conseguente interruzione del ricorso alla C.I.G.S. ai sensi della legge n. 176/1998;

Vista la nota inviata dall'azienda in data 14 dicembre 2000, con la quale la società richiede l'interruzione del trattamento di cui alla legge n. 176/1998, alla data del 19 novembre 2000;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento per il periodo 14 settembre 2000-19 novembre 2000;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di sessantacinque lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla E.T.S. S.r.l. sede legale in Firenze, unità di Casalnuovo di Napoli (Napoli), per un numero massimo di sessantacinque unità lavorative, codice ISTAT: 45.34.0 (n. matricola I.N.P.S. 5115455354) per il periodo dal 14 settembre 2000 al 19 novembre 2000.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4487

DECRETO 15 febbraio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.E.T., unità di Matera e Viterbo. (Decreto n. 29563).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)* e comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 25 luglio 2000 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società CIET S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 45 unità nelle unità di Matera e Viterbo;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società CIET S.p.a. - codice ISTAT 45.34.0 - intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 3 ottobre 2000 al 31 gennaio 2000;

Visto il verbale siglato in data 25 ottobre 2000 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società CIET S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato il ricorso alla CIGS per crisi aziendale ai sensi dell'art. 1, legge n. 223/1991, a decorrere dal 30 ottobre 2000 anche per le unità di Casoria (Napoli), Matera e Viterbo con conseguente interruzione del ricorso alla CIGS ai sensi della legge n. 176/1998;

Vista la nota inviata dall'azienda in data 1° febbraio 2001 con la quale la società richiede l'interruzione del trattamento di cui alla legge n. 176/1998, alla data del 29 ottobre 2000;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento per il periodo 3 ottobre 2000-29 ottobre 2000;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di quarantacinque lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla CIET S.p.a., sede legale in Pratantico (Arezzo), unità di Matera, per un numero massimo di dieci unità lavorative, Viterbo per un numero massimo di trentacinque unità lavorative, codice ISTAT: 45.34.0 (n. matricola I.N.P.S. 0501397308), per il periodo dal 3 ottobre 2000 al 29 ottobre 2000.

Il presente decreto annulla e sostituisce il D.D. n. 29324 del 21 dicembre 2000;

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4488

DECRETO 15 febbraio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.E.T., unità di Casoria. (Decreto n. 29564).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 99, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 2 ottobre 2000, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società C.I.E.T. S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi della legge n. 176/1998, e successive modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a quarantacinque unità nell'unità di Casoria (Napoli);

Vista l'istanza presentata dalla predetta società C.I.E.T. S.p.a. - codice ISTAT 45.34.0 - intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000;

Visto il verbale siglato in data 25 ottobre 2000, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società C.I.E.T. S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato il ricorso alla C.I.G.S. per crisi aziendale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, a decorrere dal 30 ottobre 2000, anche per le unità di Casoria (Napoli), Matera e Viterbo con conseguente interruzione del ricorso alla C.I.G.S. ai sensi della legge n. 176/1998;

Vista la nota inviata dall'azienda in data 1° febbraio 2001, con la quale la società richiede l'interruzione del trattamento di cui alla legge n. 176/1998, alla data del 29 ottobre 2000;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento per il periodo 1° luglio 2000-29 ottobre 2000;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di quarantacinque lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla C.I.E.T. S.p.a., sede legale in Pratantico (Arezzo), unità di Casoria (Napoli) per un numero massimo di quarantacinque unità lavorative, codice ISTAT 45.34.0 (matricola I.N.P.S. n. 0501397308), per il periodo dal 1° luglio 2000 al 29 ottobre 2000.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto direttoriale n. 28810 del 13 settembre 2000.

La misura del predetto trattamento di cui all'art. 1 sopra richiamato art. 1-*quinquies* è ridotta del 10%.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4489

DECRETO 15 febbraio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CE.I.A.S., unità di Potenza e Matera. (Decreto n. 29565).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. CE.I.A.S. inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 30 novembre 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 27 novembre 2000 e 3 gennaio 2001 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 12 ottobre 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentotto ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore addetti ai servizi in appalto delle Ferrovie dello Stato applicato, a 26.30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventisei unità su un organico complessivo di ventisette unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Considerato che, pur essendo stato il verbale d'accordo stipulato in data 27 novembre 2000, sono avvenuti tra le parti, incontri preliminari per il rinnovo dello stesso, in data 18 settembre 2000, 14 novembre 2000 e 24 novembre 2000;

Ritenuto, per quanto sopradetto, di far decorrere il beneficio dalla data del 12 ottobre 2000;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è autorizzata, per il periodo dal 12 ottobre 2000 all'11 ottobre 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CE.I.A.S. con sede in Bari, unità di Potenza e Matera, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentotto ore settimanali a 26.30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventisei unità su un organico complessivo di ventisette unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CE.I.A.S., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4490

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 1° febbraio 2001.

Interventi a carico delle risorse per le aree depresse - Ulteriori disposizioni in tema di utilizzo delle economie e di definanziamenti. (Deliberazione n. 10/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le delibere con le quali questo comitato ha assegnato in via programmatica ovvero ripartito le risorse recate dalle leggi 8 agosto 1995, n. 341, 20 dicembre 1996, n. 641, e 23 maggio 1997, n. 135;

Vista la delibera 6 maggio 1998, n. 42 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159/1998, errata corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173/1998), con la quale questo comitato ha dettato nuove indicazioni procedurali per l'utilizzo delle risorse di cui alle leggi sopra richiamate, tra l'altro prevedendo che in sede di rideterminazione del quadro economico, a seguito delle aggiudicazioni, venga accantonata una quota non eccedente il 7% dell'importo aggiudicato, da utilizzare, previa autorizzazione dell'amministrazione competente, per le finalità e nei limiti di cui agli articoli 25 e 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonché per i lavori suppletivi di cui all'art. 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Viste le delibere 21 aprile 1999, n. 49 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162/1999, errata corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182/1999), e 21 dicembre 2000, n. 135, con le quali questo comitato ha dettato indicazioni integrative per l'utilizzo delle economie conseguenti agli appalti di interventi finanziati con le risorse per le aree depresse;

Viste le delibere 21 aprile 1999, n. 52 (supplemento *Gazzetta Ufficiale* n. 133/1999), e 6 agosto 1999, n. 135 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242/1999), con le quali questo comitato ha ripartito su base territoriale rispettivamente tra le regioni del Sud e del Centro-Nord, i fondi della legge 30 giugno 1999, n. 208, destinati ad opere di completamento, prevedendo il definanziamento delle opere non commissariate che non risultino riavviate entro il termine indicato nell'atto di pianificazione o consegnate entro 60 giorni dall'aggiudicazione e dettando disposizioni sull'utilizzo delle economie;

Vista la delibera 4 agosto 2000, n. 74, con cui sono state apportate talune modifiche alla citata delibera n. 135/1999;

Vista la rilevazione effettuata dall'unità di verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sullo stato di attuazione delle opere di completamento finanziate con la menzionata delibera n. 52/1999 del 21 aprile 1999; relazione dalla quale si evince che oltre l'80% delle opere pianificate sulla competenza 1999 è stato riavviato entro il termine prescritto e che per le opere residue, criticità realizzative e/o diverse problematicità non hanno invece consentito il rispetto di tale termine;

Preso Atto che sono nel frattempo pervenute alla segreteria di questo comitato comunicazioni circa l'impossibilità di effettuare la consegna alla scadenza stabilita;

Considerato che, ai sensi delle delibere sopra richiamate, le economie eccedenti il 7% accantonato in sede di rideterminazione del quadro economico conseguente alle aggiudicazioni, in presenza di stipula d'intesa istituzionale di programma, debbono essere finalizzate nel contesto dell'intesa medesima;

Ritenuto di riferire, per le amministrazioni centrali, la procedura sopra richiamata solo all'ipotesi di stipula, nell'ambito dell'intesa, di apposito accordo quadro per il settore nel quale le economie in questione si sono realizzate e ritenuto, altresì, di accomunare, ai fini in questione, l'ipotesi opposta alla fattispecie della mancata stipula dell'intesa istituzionale, stante l'impossibilità di destinare in via amministrativa ad altri settori risorse già iscritte nel bilancio delle amministrazioni stesse ed al fine di evitare giacenze di fondi provenienti da mutui i cui oneri finanziari gravano sull'erario;

Ritenuto che l'utilizzo delle risorse di cui trattasi debba comunque essere concordato con la Regione nel cui ambito territoriale avviene tale utilizzo;

Ritenuto di prevedere, per le opere finanziate a carico della legge n. 208/1998 e non riconducibili alla categoria delle opere commissariate, disposizioni intese ad assicurare maggiore flessibilità operativa, allo scopo di favorire comunque il completamento funzionale di interventi classificatisi ai primi posti di apposita graduatoria e considerati quindi particolarmente validi sotto l'aspetto qualitativo oltre che di specifica importanza per il sistema infrastrutturale delle aree depresse;

Ritenuto pertanto di dettare direttive analoghe a quelle vigenti per le opere finanziate a carico delle altre leggi per le aree depresse sopra richiamate ed intese a garantire, nella fase realizzativa, l'effettivo rispetto del criterio a suo tempo indicato per la predisposizione degli atti di pianificazione;

Ritenuto altresì, nell'illustrata ottica, di demandare alla commissione infrastrutture la valutazione di eventuali casi di mancata osservanza delle direttive di cui sopra;

Delibera:

1. Ulteriori disposizioni in tema di utilizzo di economie.

Le economie eccedenti il 7% accantonato in sede di rideterminazione del quadro economico delle opere finanziate a carico delle leggi per le aree depresse

n. 341/1995, 641/1996, 135/1997 e 208/1998 e rientranti nella competenza del le amministrazioni centrali vengono finalizzate nel contesto del l'intesa istituzionale di programma nell'ipotesi che, nell'ambito dell'intesa, sia stato stipulato apposito accordo quadro per il settore in cui le economie stesse si sono realizzate, In caso contrario, le risorse di cui trattasi sono destinate dall'amministrazione competente al finanziamento di ulteriori interventi riconducibili al medesimo settore infrastrutturale e — per quanto possibile — alla stessa area regionale. In ogni caso l'individuazione degli interventi da finanziare è concordata con la regione nel cui ambito territoriale le risorse de quo vengono impiegate.

Analoghe disposizioni valgono per l'utilizzo degli ulteriori importi che risultino comunque disponibili anche a seguito di revoche in corso d'opera, di economie realizzate nelle varie fasi procedimentali o dell'inutilizzo, parziale o totale, del suddetto accantonamento del 7%.

Resta confermato che le economie relative ad interventi di competenza delle amministrazioni regionali vengono finalizzate nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, preferibilmente nel medesimo settore infrastrutturale in cui le economie medesime si sono realizzate.

2. Definanziamenti completamenti ex legge n. 208/1998.

Il punto 6.5 della delibera n. 52/1999, come parzialmente sostituito dal punto B.2 della delibera n. 135/1999, ed il punto 2.6.5. di quest'ultima, come parzialmente sostituito dalla delibera n. 74/2000, sono modificati nel senso che l'opera di completamento non commmissariata, posta a carico della competenza 1999 nel provvedimento di pianificazione e non aggiudicata entro la data stabilita nelle delibere richiamate (30 aprile 2000 per il Mezzogiorno e 31 ottobre 2000 per il Centro-Nord), viene comunque definanziata, a cura dell'amministrazione interessata, nell'ipotesi in cui, entro le date suddette, non siano stati aggiudicati lavori che comportino impegni complessivi - a valere sulla competenza del 1999 stesso e sulla competenza degli anni successivi - pari almeno all'importo totale assegnato in termini di competenza per detto anno all'amministrazione stessa. Per gli interventi finanziati a carico delle annualità successive il definanziamento avrà luogo comunque se l'opera non viene riavviata entro il 30 settembre dell'anno considerato e se concorre la circostanza che, a tale data, non è stato assolto l'obbligo di assicurare almeno la corrispondenza tra aggiudicato ed assegnato nei termini esposti, comprendendo nell'assegnato anche le quote correlate alle aggiudicazioni effettuate in precedenza a carico del medesimo anno. Qualora tale corrispondenza risulti invece assicurata, compete all'amministrazione di settore la valutazione circa la sussistenza di motivi ostativi al rispetto, da parte dei singoli soggetti attuatori, del termine di cui sopra e l'eventuale fissazione di nuovo termine:

in caso di valutazione negativa l'amministrazione procederà del pari al definanziamento dell'intervento.

Delle revoche verrà data comunicazione alla segreteria di questo comitato. Le risorse liberatesi a seguito delle revoche vengono finalizzate sulla base delle direttive di cui al precedente punto 1.

3. Delega a commissione infrastrutture.

Fermi restando i compiti attribuiti con le precedenti delibere richiamate in premessa, la commissione infrastrutture procederà altresì a valutare eventuali richieste delle amministrazioni intese alla proroga delle date richiamate al punto precedente, nonché a valutare — alla luce delle motivazioni rappresentate — eventuali richieste di differimento deI termine per la consegna dei lavori.

La commissione infrastrutture adotterà le definitive determinazioni al riguardo.

Roma, 1° febbraio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2001
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 218

01A4384

DELIBERAZIONE 1° febbraio 2001.

Assetto finale del contratto di programma stipulato in data 27 giugno 1995 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la A.C.M. - Auto componentistica Mezzogiorno S.c.r.l. (Deliberazione n. 14/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 10 marzo 1986, n. 64 in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata il quale stabilisce che agli interventi agevolati ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art, 1, comma 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Viste le decisioni della Commissione europea: 1° marzo 1995 notificata con lettera n. SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale, e 21 maggio 1997 notificata con lettera n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, recante tra l'altro la proroga dei medesimi regimi di aiuto;

Vista la delibera CIPI in data 16 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 1986, contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, richiamata dall'art. 1, terzo comma, della succitata legge n. 488/1992;

Vista la propria delibera dell'11 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994, contenente criteri per la cessione e le variazioni degli assetti societari in sede di contrattazione programmata;

Vista la propria delibera in data 20 dicembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1995, con la quale è stato approvato il Contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la A.C.M. - Auto componentistica Mezzogiorno S.c.r.l., comportante un investimento di 559.096 milioni di lire (comprese scorte per lire 33.242 milioni), un onere per Io Stato pari a lire 309.411 milioni e un'occupazione prevista pari a n. 3.373 unità, di cui 1.887 nuovi assunti, prevedendo altresì il termine per l'emissione dei decreti provvisori di concessione delle agevolazioni finanziane al 31 dicembre 1995;

Vista la propria delibera n. 260/1997 del 18 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1998, che ha approvato un aggiomamento del predetto contratto, rideterminando l'investimento in lire 578.714 milioni (di cui lire 38.774 milioni per scorte), l'onere complessivo a carico dello Stato in 300.349 milioni di lire e i livelli occupazionali previsti in complessive 3.780 unità, di cui 2.241 di nuova assunzione, e fissando il termine per il completamento del piano progettuale al 31 dicembre 1997;

Vista la propria delibera n. 76/98 del 9 luglio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 1998, con la quale sono stati, tra l'altro, adottati alcuni criteri di carattere generale ai fini della determinazione delle spese ammissibili alle agevolazioni;

Vista la nota n. 0046440 del 5 dicembre 2000, con la quale il servizio per la programmazione negoziata del Ministero deI tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo comitato, la proposta di chiusura del contratto di programma A.C.M.;

Considerato che con le variazioni sopra proposte il contratto di programma A.C.M. ha comportato investimenti complessivi, tutti di carattere industriale, per lire 556.577 milioni (287,448 Meuro); che l'onere a carico dello Stato ammonta a lire 297.914 milioni (153,860 Meuro), di cui lire 1.964 milioni per oneri di gestione e che il numero degli occupati al 31/12/1997, risulta pari a n. 3.752 unità, di cui 2.215 nuovi assunti;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato l'assetto finale del piano progettuale di cui al contratto di programma sottoscritto il 27 giugno 1995 tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la A.C.M. Auto Componentistica Mezzogiorno S.c.r.l., che ha comportato investimenti complessivi per lire 556.577 milioni (287,448 Meuro), cui corrisponde un onere a carico dello Stato pari a lire 297.914 milioni (153,860 Meuro), di cui lire 1.964 milioni per oneri di gestione, secondo la seguente articolazione per tipologia di spesa:

In milioni di lire

	Investimenti	Onere stato
Investimenti tecnologici industriali	556.577	295.950
Oneri di gestione		1.964
TOTALE . . .	556.577	297.914

Il piano progettuale nel suo assetto finale ha comportato un'occupazione al 31 dicembre 1997 pari a n. 3.752 unità complessive, di cui 2.215 di nuova assunzione, rispetto alle 3.780 unità previste nel contratto aggiornato.

2. La situazione conclusiva del piano progettuale del contratto di programma A.C.M. Auto componentistica Mezzogiorno S.c.r.l. è riportata analiticamente nelle tabelle allegate che formano parte integrante della presente delibera.

3. Il Servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvederà agli adempimenti conseguenti all'approvazione della presente delibera.

Roma, 1° febbraio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2001
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 220

TABELLA 1

PROGRAMMI IN LOCAZIONE FINANZIARIA

	PROGRAMMI IN LOCAZIONE FINANZIARIA	INVESTIMENTI (lire/mil.ni)	ONERI STATO PER INVESTIMENTI (lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (lire/mil.ni)	OCCUPATI al 31/12/97			OCCUPATI al 31/12/99		
					Nuovi	Già esistenti	Totale	Nuovi	Già esistenti	Totale
1	AUTOCOMPONENTS SUSPENSION Srl (già I.A.O. Sud Srl)									
	Suolo	653								
	Opere murarie ed assimilate	12.078								
	Impianti, macchinari ed attrezzature	16.338								
	Totale	**29.069**								
	Scorte	0								
	TOTALE	29.069	15.903,50	90,00	111	2	113	111	2	113
2	AUTOMOTIVE SYSTEMS SpA - Stabilimento di Marcianise									
	Suolo									
	Opere murarie ed assimilate									
	Impianti, macchinari ed attrezzature	6.871								
	Totale	**6.871**								
	Scorte	0								
	TOTALE	6.871	3.298,80	19,00	30	69	99	30	69	99
3	AUTOMOTIVE SYSTEMS SpA - Stabilimento di Somma Vesuviana									
	Suolo									
	Opere murarie ed assimilate									
	Impianti, macchinari ed attrezzature	13.084								
	Totale	**13.084**								
	Scorte	0								
	TOTALE	13.084	6.277,80	56,00	57	128	185	55	128	183
4	BUNDY SUD Srl									
	Suolo	94								
	Opere murarie ed assimilate	1.153								
	Impianti, macchinari ed attrezzature	856								
	Totale	**2.103**								
	Scorte	0								
	TOTALE	2.103	1.316,80	14,00	20	0	20	20	0	20
5	CF GOMMA SUD Srl (già Società Antivibranti Sud Srl)									
	Suolo	314								
	Opere murarie ed assimilate	3.125								
	Impianti, macchinari ed attrezzature	4.324								
	Totale	**7.763**								
	Scorte	0								
	TOTALE	7.763	4.831,60	34,00	52	0	52	59	0	59
6	COINTER Srl									
	Suolo	300								
	Opere murarie ed assimilate	10.236								
	Impianti, macchinari ed attrezzature	22.883								
	Totale	**33.419**								
	Scorte	792								
	TOTALE	34.211	16.181,30	90,00	122	1	123	119	1	120
7	COMMER 1 Srl									
	Suolo	258								
	Opere murarie ed assimilate	6.883								
	Impianti, macchinari ed attrezzature	11.078								
	Totale	**18.219**								
	Scorte	568								
	TOTALE	18.787	10.644,30	59,00	89	0	89	91	0	91

	PROGRAMMI IN LOCAZIONE FINANZIARIA	INVESTIMENTI (lire/mil.ni)	ONERI STATO PER INVESTIMENTI (lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (lire/mil.ni)	OCCUPATI al 31/12/97			OCCUPATI al 31/12/99		
					Nuovi	Già esistenti	Totale	Nuovi	Già esistenti	Totale
8	COMMER TGS SpA									
	Suolo	273								
	Opere murarie ed assimilate	9.207								
	Impianti, macchinari ed attrezzature	11.392								
	Totale	**20.872**								
	Scorte	1.019								
	TOTALE	**21.891**	12.098,60	65,00	95	0	95	95	0	95
9	COMPONENTI ZANINI Srl									
	Suolo	87								
	Opere murarie ed assimilate	1.724								
	Impianti, macchinari ed attrezzature (*)	1.466								
	Totale	**3.277**								
	Scorte	0								
	TOTALE	**3.277**	2.063,80	19,00	25	4	29	25	4	29
10	ERIPRESS Srl									
	Suolo	325								
	Opere murarie ed assimilate	8.857								
	Impianti, macchinari ed attrezzature	11.887								
	Totale	**21.069**								
	Scorte	2.514								
	TOTALE	**23.583**	10.951,70	65,00	45	66	111	34	66	100
11	IMAM SpA									
	Suolo									
	Opere murarie ed assimilate	652								
	Impianti, macchinari ed attrezzature	5.170								
	Totale	**5.822**								
	Scorte	1.742								
	TOTALE	**7.564**	3.649,00	35,00	14	124	138	14	124	138
12	IMAM MELFI Srl									
	Suolo	308								
	Opere murarie ed assimilate	6.255								
	Impianti, macchinari ed attrezzature	8.255								
	Totale	**14.818**								
	Scorte	1.710								
	TOTALE	**16.528**	8.765,40	52,00	139	0	139	140	0	140
13	IPLAM SpA									
	Suolo	385								
	Opere murarie ed assimilate	7.011								
	Impianti, macchinari ed attrezzature	28.154								
	Totale	**35.550**								
	Scorte	1.247								
	TOTALE	**36.797**	19.775,30	91,00	114	0	114	114	0	114
14	LA.SME. 2 Srl									
	Suolo	366								
	Opere murarie ed assimilate	4.049								
	Impianti, macchinari ed attrezzature	5.971								
	Totale	**10.386**								
	Scorte	0								
	TOTALE	**10.386**	6.278,40	37,00	66	0	66	68	0	68
15	ME.CO.FLEX. Srl									
	Suolo	335								
	Opere murarie ed assimilate	4.667								
	Impianti, macchinari ed attrezzature	4.850								
	Totale	**9.852**								
	Scorte	1.000								
	TOTALE	**10.852**	6.134,80	40,00	97	0	97	96	0	96

	PROGRAMMI IN LOCAZIONE FINANZIARIA	INVESTIMENTI (lire/mil.ni)	ONERI STATO PER INVESTIMENTI (lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (lire/mil.ni)	OCCUPATI al 31/12/97			OCCUPATI al 31/12/99		
					Nuovi	Già esistenti	Totale	Nuovi	Già esistenti	Totale
16	**OSL SpA**									
	Suolo	327								
	Opere murarie ed assimilate	11.978								
	Impianti, macchinari ed attrezzature	19.523								
	Totale	**31.828**								
	Scorte	1.250								
	TOTALE	**33.078**	**17.958,90**	79,00	**102**	**0**	**102**	**102**	**0**	**102**
17	**PIANFEI MELFI Srl**									
	Suolo	330								
	Opere murarie ed assimilate	5.891								
	Impianti, macchinari ed attrezzature	7.251								
	Totale	**13.472**								
	Scorte	685								
	TOTALE	**14.157**	**7.958,30**	49,00	**96**	**1**	**97**	**99**	**1**	**100**
18	**PIANFEI SICILIA Srl**									
	Suolo									
	Opere murarie ed assimilate	33								
	Impianti, macchinari ed attrezzature	3.145								
	Totale	**3.178**								
	Scorte	380								
	TOTALE	**3.558**	**2.061,60**	19,00	**28**	**20**	**48**	**21**	**20**	**41**
19	**POLIXIL Srl**									
	Suolo									
	Opere murarie ed assimilate									
	Impianti, macchinari ed attrezzature	8.700								
	Totale	**8.700**								
	Scorte	336								
	TOTALE	**9.036**	**4.960,10**	32,00	**4**	**16**	**20**	**3**	**16**	**19**
20	**PROFIN SpA**									
	Suolo									
	Opere murarie ed assimilate									
	Impianti, macchinari ed attrezzature	25.932								
	Totale	**25.932**								
	Scorte	0								
	TOTALE	**25.932**	**13.175,20**	78,00	**50**	**43**	**93**	**52**	**43**	**95**
21	**TRW Steering Whell Systems Srl**									
	Suolo									
	Opere murarie ed assimilate									
	Impianti, macchinari ed attrezzature	7.844								
	Totale	**7.844**								
	Scorte	0								
	TOTALE	**7.844**	**3.983,00**	26,00	**43**	**34**	**77**	**43**	**34**	**77**
22	**SATA SUD SpA**									
	Suolo	381								
	Opere murarie ed assimilate	6.687								
	Impianti, macchinari ed attrezzature	21.582								
	Totale	**28.650**								
	Scorte	1.500								
	TOTALE	**30.150**	**14.107,50**	78,00	**75**	**2**	**77**	**75**	**2**	**77**
23	**STAMPI 3 SpA**									
	Suolo	113								
	Opere murarie ed assimilate	2.598								
	Impianti, macchinari ed attrezzature	6.262								
	Totale	**8.973**								
	Scorte	0								
	TOTALE	**8.973**	**4.508,30**	29,00	**29**	**52**	**81**	**29**	**52**	**81**

	PROGRAMMI IN LOCAZIONE FINANZIARIA	INVESTIMENTI (lire/mil.ni)	ONERI STATO PER INVESTIMENTI (lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (lire/mil.ni)	OCCUPATI al 31/12/97			OCCUPATI al 31/12/99		
					Nuovi	Già esistenti	Totale	Nuovi	Già esistenti	Totale
24	***STAMPI 4 SpA***									
	Suolo	363								
	Opere murarie ed assimilate	7.539								
	Impianti, macchinari ed attrezzature	21.700								
	Totale	**29.602**								
	Scorte	951								
	TOTALE	**30.553**	**16.724,30**	*78,00*	**109**	**0**	**109**	**109**	**0**	**109**
	TOTALE	**406.047**	**213.608,30**	*1.234,00*	**1.612**	**562**	**2.174**	**1.604**	**562**	**2.166**
	TOTALE ESCLUSO SCORTE	**390.353**								
	TOTALE SCORTE	**15.694**								

TABELLA 2

PROGRAMMI DIRETTI

	PROGRAMMI DIRETTI	INVESTIMENTI (lire/mil.ni)	ONERI STATO PER INVESTIMENTI (lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (lire/mil.ni)	OCCUPATI al 31/12/97			OCCUPATI al 31/12/99		
					Nuovi	Già esistenti	Totale	Nuovi	Già esistenti	Totale
1	**SYLEA ITALIA Srl**									
	Suolo									
	Opere murarie ed assimilate									
	Impianti, macchinari ed attrezzature	9.697								
	Totale	**9.697**								
	Scorte	3.540								
	TOTALE	**13.237**	**5.898,90**		**32**	**265**	**297**	**36**	**265**	**301**
2	**CAVISUD Srl**									
	Suolo	275								
	Opere murarie ed assimilate	6.256								
	Impianti, macchinari ed attrezzature	10.263								
	Totale	**16.794**								
	Scorte	1.500								
	TOTALE	**18.294**	**10.476,20**		**238**	**7**	**245**	**234**	**7**	**241**
3	**MAHLE MONDIAL SUD SpA**									
	Suolo									
	Opere murarie ed assimilate	306								
	Impianti, macchinari ed attrezzature	6.124								
	Totale	**6.430**								
	Scorte	172								
	TOTALE	**6.602**	**4.049,20**		**5**	**159**	**164**	**0**	**154**	**154**
4	**NUOVA MERISINTER SpA**									
	Suolo									
	Opere murarie ed assimilate									
	Impianti, macchinari ed attrezzature	7.152								
	Totale	**7.152**								
	Scorte	0								
	TOTALE	**7.152**	**2.574,70**		**16**	**154**	**170**	**16**	**154**	**170**
5	**REJNA SpA**									
	Suolo	250								
	Opere murarie ed assimilate	7.650								
	Impianti, macchinari ed attrezzature	8.985								
	Totale	**16.885**								
	Scorte	122								
	TOTALE	**17.007**	**10.221,40**	**81,93**	**74**	**3**	**77**	**71**	**3**	**74**
6	**RIETER AUTOMOTIVE FIMIT SpA Stabilimento di Marcianise**									
	Suolo									
	Opere murarie ed assimilate	873								
	Impianti, macchinari ed attrezzature	6.307								
	Totale	**7.180**								
	Scorte	600								
	TOTALE	**7.780**	**3.925,30**	**69,87**	**8**	**141**	**149**	**2**	**141**	**143**
7	**RIETER AUTOMOTIVE FIMIT SpA Stabilimento di Pignataro Maggiore**									
	Suolo									
	Opere murarie ed assimilate	2.043								
	Impianti, macchinari ed attrezzature	11.967								
	Totale	**14.010**								
	Scorte	500								
	TOTALE	**14.510**	**6.649,20**	**65,91**	**64**	**126**	**190**	**64**	**126**	**190**
8	**TOWER AUTOMOTIVE MELFI Srl**									
	Suolo	249								
	Opere murarie ed assimilate	5.032								
	Impianti, macchinari ed attrezzature	8.707								
	Totale	**13.988**								
	Scorte	600								
	TOTALE	**14.588**	**8.651,70**	**70,71**	**50**	**0**	**50**	**50**	**0**	**50**

	PROGRAMMI DIRETTI	INVESTIMENTI (lire/mil.ni)	ONERI STATO PER INVESTIMENTI (lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (lire/mil.ni)	OCCUPATI al 31/12/97			OCCUPATI al 31/12/99		
					Nuovi	Già esistenti	Totale	Nuovi	Già esistenti	Totale
9	TOWER AUTOMOTIVE SUD Srl									
	Suolo									
	Opere murarie ed assimilate	1.583								
	Impianti, macchinari ed attrezzature	26.098								
	Totale	27.681								
	Scorte	1.500								
	TOTALE	29.181	14.272,30	103,03	68	118	186	69	118	187
10	SMP MELFI Srl									
	Suolo	463								
	Opere murarie ed assimilate	8.893								
	Impianti, macchinari ed attrezzature	12.823								
	Totale	22.179								
	Scorte	0								
	TOTALE	22.179	15.622,40	95,91	48	2	50	46	2	48
	TOTALE	150.530	82.341,30	729,16	603	975	1.578	588	970	1.558
	TOTALE ESCLUSO SCORTE	141.996								
	TOTALE SCORTE	8.534								

TABELLA 3

TABELLA RIASSUNTIVA

	TOTALE GENERALE INVESTIMENTI	INVESTIMENTI (lire/mil.ni)	ONERI STATO PER INVESTIMENTI (lire/mil.ni)	COMPENSI E COLLAUDI (lire/mil.ni)	OCCUPATI al 31/12/97			OCCUPATI al 31/12/99		
					Nuovi	Già esistenti	Totale	Nuovi	Già esistenti	Totale
	Suolo	6.449								
	Opere murarie ed assimilate	143.259								
	Impianti, macchinari ed attrezzature	382.641								
	Totale	532.349								
	Scorte	24.228								
	TOTALE	556.577	295.949,60	1.963,16	2.215	1.537	3.752	2.192	1.532	3.724

01A4385

DELIBERAZIONE 1° febbraio 2001.

Rettifica della deliberazione n. 124/2000 concernente il Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1997-1998: ripartizione finanziamento per l'assistenza agli hanseniani e loro familiari a carico. (Deliberazione n. 16/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Viste le leggi 31 marzo 1980, n. 126; 24 gennaio 1986, n. 31; 27 ottobre 1993, n. 433, che rispettivamente danno indirizzi alle regioni in materia di provvidenza e ne rivalutano gli oneri, nel corso degli anni, in favore degli hanseniani;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la propria delibera in data 2 novembre 2000, n. 124, che ripartiva tra le regioni i finanziamenti, a valere sulle residue disponibilità per l'anno 1997 e per l'anno 1998 del Fondo sanitario nazionale - parte corrente, per le esigenze relative all'assistenza agli hanseniani e loro familiari a carico;

Tenuto conto che, per mero errore materiale, nella citata delibera n. 124/2001, l'importo relativo al finanziamento per l'anno 1998 è stato indicato pari a L. 3.252.406.000, anziché L. 3.340.316.000;

Ritenuto di dover provvedere alla conseguente rettifica ed alla ripubblicazione del testo, al fine di consentire la corretta interpretazione del provvedimento;

Delibera:

Per le esigenze relative all'assistenza agli hanseniani e loro familiari a carico sono assegnate alle regioni, a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1997-1998, le somme rispettivamente di L. 3.464.979.000 (€ 1.789.512,31) per l'anno 1997 e di L. 3.340.316.000 (€ 1.725.129,24) per l'anno 1998. Dette somme vengono ripartite secondo gli importi indicati nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Il Ministro della sanità adotterà i conseguenti provvedimenti per l'erogazione delle quote, previa acquisizione dei dati di rendiconto delle spese 1998.

Roma, 1° febbraio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2001
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 241

TABELLA

FSN 1997 e 1998 parte corrente
Finanziamento per gli hanseniani (L. 126/80 e succ.)

(importi espressi in migliaia)

	Importo 1997	Partecipazione Regioni Statuto Speciale	Totale Finanziamento	Importo 1998	Partecipazione Regioni Statuto Speciale	Totale Finanziamento
PIEMONTE	50.824		50.824	n.d.		
V. AOSTA	-		-	-		
LOMBARDIA	31.676		31.676	30.986		30.986
P.A.BOLZANO	-		-	-		-
P.A. TRENTO	-		-	-		-
VENETO	27.770		27.770	45.690		45.690
FRIULI	-		-	-		-
LIGURIA	463.726		463.726	471.582		471.582
EMILIA ROMAGNA	28.525		28.525	32.258		32.258
TOSCANA	117.875		117.875	117.770		117.770
UMBRIA	-		-	-		-
MARCHE	14.172		14.172	9.086		9.086
LAZIO	40.627		40.627	41.358		41.358
ABRUZZO	37.193		37.193	40.951		40.951
MOLISE	41.335		41.335	39.639		39.639
CAMPANIA	268.938		268.938	289.803		289.803
PUGLIA	1.096.014		1.096.014	1.018.779		1.018.779
BASILICATA	11.689		11.689	11.436		11.436
CALABRIA	694.698		694.698	671.789		671.789
SICILIA	701.577	298.170	403.407	661.252	281.032	380.220
SARDEGNA	192.268	55.758	136.510	195.731	56.762	138.969
TOTALE	3.818.907	353.928	3.464.979	3.678.110	337.794	3.340.316

01A4368

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 22 marzo 2001.

Integrazione delle disposizioni afferenti la determinazione dei contributi bimestrali alle imprese produttrici-distributrici di cui all'art. 6, comma 6.11, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97. (Deliberazione n. 62/01).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 marzo 2001,

Premesso che:

l'art. 6, comma 6.11, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 giugno 1997, n. 70/1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/1997), come modificato dall'art. 2, comma 2.2, della deliberazione dell'Autorità 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998 (di seguito: deliberazione n. 74/1998), prevede che: «La cassa conguaglio per il settore elettrico riconosce a ciascuna impresa produttrice-distributrice, distributrice-acquirente o importatrice un contributo bimestrale» da calcolare secondo modalità ivi stabilite;

le disposizioni di cui al precedente alinea prevedono, tra l'altro, che il contributo per unità di energia prodotta da impianti termoelettrici sia commisurato non alla produzione termoelettrica effettuata nel bimestre bensì a quella rilevata mediamente nei corrispondenti bimestri del triennio precedente, e che agli eventuali aumenti della produzione complessiva rispetto alla media dei bimestri corrispondenti nel triennio precedente sia riconosciuto un contributo unitario inferiore;

con lettera in data 29 dicembre 2000 (prot. PST/434/00/RR/ng) la società AEM S.p.a. ha rappresentato la situazione di danno conseguente al fuori servizio che, nel corso del secondo semestre 1997, ha interessato il gruppo n. 2 dell'impianto termoelettrico di Cassano d'Adda al fine di effettuare gli interventi di risanamento ambientale prescritti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto 25 luglio 1994;

gli interventi di risanamento ambientale di cui al precedente alinea hanno interessato l'unità termoelettrica di capacità più rilevante rispetto alle restanti unità termoelettriche nella disponibilità della società AEM S.p.a., e comportato una riduzione dell'ordine del 42% della produzione termoelettrica nell'anno 1997 rispetto ai valori dell'anno 1996;

in conseguenza di quanto rappresentato nei precedenti alinea, il valore della produzione termoelettrica della società AEM S.p.a. nel 1997 non risulta significativo, né rappresentativo ai fini del calcolo delle medie storiche triennali utilizzate per la determinazione dei contributi bimestrali relativi agli anni 1998, 1999 e 2000 in quanto:

a) la mancata produzione non ha potuto essere compensata attraverso l'apporto di altri gruppi termoelettrici nella disponibilità della stessa AEM S.p.a. o attraverso contratti di importazione;

b) la mancata produzione del gruppo n. 2 dell'impianto termoelettrico di Cassano d'Adda è stata invece, almeno parzialmente, compensata con una maggior utilizzazione degli impianti idroelettrici a serbatoio di proprietà della stessa AEM S.p.a. resa possibile dal fatto che, in previsione della fermata programmata del suddetto gruppo n. 2, nel corso dell'anno precedente erano state costituite adeguate riserve attraverso il minor utilizzo degli invasi degli impianti idroelettrici a serbatoio stagionale, come anche riportato nei bilanci dalla società AEM S.p.a. per l'anno 1996;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art. 1 che dispone che il sistema tariffario deve tra l'altro armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità n. 70/97;

la deliberazione dell'Autorità n. 74/98;

la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 230/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - supplemento ordinario n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 230/00);

Viste le lettere della società AEM S.p.a. inviate, rispettivamente, in data 23 ottobre 2000 (prot. AEM034875U/PRE249/RR/sg) all'Autorità e in data 29 dicembre 2000 (prot. PST/434/00/RR/ng) alla cassa conguaglio per il settore elettrico e, per conoscenza, all'Autorità;

Considerato che l'art. 2, comma 2.3, della deliberazione n. 230/00 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il contributo di cui all'art. 6, comma 6.11, della deliberazione n. 70/97 non è riconosciuto alle imprese produttrici - distributrici o importatrici, essendo stati soppressi dalla medesima deliberazione i contributi alla produzione di energia elettrica a carico del conto costi energia istituito dalla deliberazione n. 70/97 a decorrere dal 1° luglio 1997;

Ritenuto che:

l'esigenza di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse previsto in particolare dall'art. 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481 deve tener conto che nel caso di fuori servizio di gruppi termoelettrici nella disponibilità di imprese produttrici - distributrici a causa di interventi di risanamento ambientale imposti da atti di normazione primaria o secondaria, senza la possibilità di compensare tale mancata produzione attraverso l'apporto di altri gruppi termoelettrici o contratti di importazione, le medesime imprese produttrici - distributrici possono aver subito penalizzazioni economiche negli anni successivi al periodo di fuori servizio di entità superiore ai benefici associati alla riduzione della produzione termoelettrica nel periodo di fuori servizio;

la condizione di impossibilità a compensare la mancata produzione di cui al precedente alinea si verifica quando una quota non inferiore a due terzi della capacità termoelettrica complessiva nella disponibilità dell'impresa produttrice-distributrice risulta fuori servizio per periodi pari o superiori ad un bimestre dell'anno solare a causa di interventi di risanamento ambientale imposti da atti di normazione primaria o secondaria;

nel caso delle imprese produttrici-distributrici che disponevano, nello stesso periodo di fuori servizio determinato dall'attuazione di adempimenti imposti da atti di normazione primaria o secondaria in materia di interventi di risanamento ambientale, esclusivamente di impianti termoelettrici alimentati da combustibili fossili commerciali, la rideterminazione dei contributi di cui all'art. 6, comma 6.11, della deliberazione n. 70/97, come modificato dall'art. 2, comma 2.2, della deliberazione n. 74/98, debba essere effettuata valutando la produzione relativa ai bimestri nei quali si è verificato detto fiori servizio in misura pari alla media della produzione dei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti;

nel caso delle imprese produttrici-distributrici che disponevano, nello stesso periodo di fuori servizio determinato dall'attuazione degli adempimenti imposti da atti di normazione primaria o secondaria in materia di interventi di risanamento ambientale, di impianti di produzione di energia elettrica sia di tipo termoelettrico che idroelettrico o geotermoelettrico, la rideterminazione dei contributi di cui all'art. 6, comma 6.11, della deliberazione n. 70/97, come modificato dall'art. 2, comma 2.2, della deliberazione n. 74/98, debba essere effettuata valutando la produzione relativa ai bimestri nei quali si è verificato detto fuori servizio, a parità di produzione totale effettiva, secondo una ripartizione tra produzione termoelettrica e idroelettrica pari a quella dei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti;

Delibera:

Art. 1.

Integrazione delle disposizioni afferenti la determinazione dei contributi bimestrali alle imprese produttrici - distributrici di cui all'art. 6, comma 6.11, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97.

1. Le imprese produttrici-distributrici aventi titolo al riconoscimento dei contributi bimestrali di cui all'art. 6, comma 6.11, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, come modificato dall'art. 2, comma 2.2, della deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, possono ottenere, previa presentazione di apposita istanza alla cassa conguaglio per il settore elettrico, la rideterminazione di tali contributi qualora ricorrano entrambe le condizioni di cui alle successive lettere *a)* e *b)*:

a) nel periodo 1° luglio 1997-31 dicembre 2000 gli impianti termoelettrici alimentati da combustibili fossili commerciali nella disponibilità dell'impresa instante devono aver fatto registrare periodi di mancata produzione pari o superiori ad un bimestre dell'anno solare a causa di interventi di risanamento per finalità ambientali imposti da atti di normazione primaria o secondaria in materia ambientale quali, a titolo esemplificativo:

il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* supplemento ordinario, n. 140 del 16 giugno 1988, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali; il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 maggio 1989, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;

b) la potenza nominale degli impianti posti fuori servizio per consentire gli interventi di risanamento di cui alla precedente lettera *a),* deve essere stata pari, durante detto periodo di mancata produzione, a più del 70% della capacità termoelettrica complessiva alimentata da combustibili fossili commerciali nella disponibilità dell'impresa instante e non deve essere stata compensata, nel medesimo periodo, dalla produzione riveniente da altri gruppi termoelettrici nella disponibilità della medesima impresa, ovvero acquisita tramite contratti di importazione dalla stessa impresa stipulati.

2. La rideterminazione di cui al precedente comma 1, viene effettuata dalla cassa conguaglio per il settore elettrico in applicazione delle modalità di seguito precisate:

a) qualora l'impresa instante, durante il periodo di mancata produzione di cui al precedente comma 1, lettera *a),* abbia avuto la disponibilità di impianti di

produzione di energia elettrica appartenenti alla sola tipologia degli impianti termoelettrici alimentati da combustibili fossili commerciali, la produzione relativa ai bimestri di detto periodo viene sostituita dalla media della produzione dei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti;

b) qualora l'impresa instante, durante il periodo di mancata produzione di cui al precedente comma 1, lettera *a),* abbia avuto la disponibilità di impianti di produzione di energia elettrica sia di tipo termoelettrico che di tipo idroelettrico o geotermoelettrico si considera, per ciascuno dei bimestri di detto periodo, a parità di produzione totale effettiva, una ripartizione tra produzione termoelettrica e idroelettrica pari a quella dei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le istanze di cui al precedente art. 1, comma 1, debbono essere presentate alla cassa conguaglio per il settore elettrico, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 luglio 2001, corredate della documentazione comprovante la ricorrenza di entrambe le condizioni di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b).*

2. La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Milano, 22 marzo 2001

Il presidente: RANCI

01A4468

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 11 aprile 2001.

Decadenza della Dialogo Assicurazioni S.p.a., in Assago Milanofiori - Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 1835).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE, in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate alla Dialogo Assicurazioni S.p.a., con sede in Assago Milanofiori - Milano, Strada 6, Palazzo A13, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la comunicazione della società in data 14 marzo 2001 con la quale la Dialogo Assicurazioni S.p.a., in conformità con le deliberazioni assunte all'unanimità dal consiglio di amministrazione, nell'adunanza tenutasi in data 13 marzo 2001, ha rinunciato espressamente all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettere *a)* e *b)* del citato decreto legislativo n. 175/1995;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Dialogo Assicurazioni S.p.a., con sede in Assago Milanofiori - Milano, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene) e 12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A4424

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 19 aprile 2001.

Rideterminazione dei canoni di concessione dovuti dalle società di gestione aeroportuale ai sensi dell'art. 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELL'AVIAZIONE CIVILE
DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 1, comma 5-*ter*, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come sostituito dall'art. 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, n. 521 del 12 novembre 1997, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 13, della legge n. 537/1993 sopracitata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n. 202, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto legislativo n. 250 del 25 luglio 1997 istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117;

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2, comma 188, della legge n. 662 del 29 dicembre 1996;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 gennaio 1999, n. 20, con il quale, sulla base dell'atto di indirizzo in data 3 agosto 1998 dei Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, registrato il 16 ottobre 1998 alla Corte dei conti, registro n. 2, foglio n. 348, per il quadriennio 1997-2000 sono stati determinati i canoni dovuti dalle società di gestione aeroportuale, costituite ai sensi dell'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalle società che provvedono alla gestione totale degli aeroporti in forza di leggi speciali;

Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2001 vanno determinati i canoni dovuti dalle suddette società di gestione aeroportuale;

Considerato che la fase transitoria di avvio dell'ENAC non è stata ancora completata;

Visti gli studi a suoi tempo elaborati dal Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero delle finanze: «Criteri generali da seguire nella determinazione dei canoni per per le concessioni di beni e servizi in ambito aeroportuale assentite direttamente dallo Stato» (1994, 1996), approvati da entrambe le amministrazioni, dai quali emerge che l'unità di traffico (Work Load Unit) dei singoli aeroporti, risulta il preminente ed essenziale indicatore per la determinazione dell'entità dei canoni;

Ritenuto necessario fissare, durante il periodo di validità del presente decreto e in vista della definizione della gestione totale dei servizi aeroportuali e delle procedure d'affidamento delle stesse, i nuovi criteri per la determinazioni dei canoni, basati sul WLU;

Decreta:

Art. 1.

Sono prorogati per l'anno 2001 i canoni dovuti dai soggetti individuati negli articoli 1 e 7 del decreto interministeriale del 22 dicembre 1998 nella misura indicata negli stessi articoli.

Art. 2.

Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'art. 2 e all'art. 6, comma 1, dello stesso decreto interministeriale.

Art. 3.

Con successivo decreto si procederà alla fissazione dei canoni dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2002. Da tale data i canoni dovuti dalle società di gestione aeroportuale saranno determinati con riferimento al WLU, stabilendo una proporzione diretta tra canoni e unità di traffico gestito.

Roma, 19 aprile 2001

Il direttore dell'Agenzia
SPITZ

Il capo del Dipartimento dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e della navigazione
SALVI

01A4612

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 20 aprile 2001, n. **5/2001.**

Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, titolo VI, «uso delle attrezzature munite di videoterminali».

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

A tutti i Ministeri

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

Alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (tramite i Ministeri vigilanti)

Ai prefetti

Alle regioni

Alle province (tramite UPI)

Ai comuni (tramite ANCI)

Alle comunità montane (tramite UNCEM)

Agli enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti)

Agli enti di ricerca (tramite i Ministeri vigilanti)

Alle aziende del Servizio sanitario nazionale (tramite le regioni)

Alle università

Alle istituzioni scolastiche (tramite i provveditoriati agli studi)

Alle organizzazioni sindacali

e, per conoscenza:

All'ANCI

All'UPI

All'UNCEM

La legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Comunitaria 2000), con l'art. 21, ha apportato talune modifiche al titolo VI, «uso delle attrezzature munite di videoterminali», del decreto legislativo n. 626/1994 (recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro):

in particolare:

la lettera *c)*, dell'art. 51, che definiva «lavoratore: il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54, per tutta la settimana lavorativa» è stata così sostituita:

«lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico od abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54»;

i commi 3 e 4 dell'art. 55, relativi alla sorveglianza sanitaria per i suddetti lavoratori che stabilivano:

«3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori che abbiano compiuto il quarantacinquesimo di età sono sottoposti a visita di controllo con periodicità almeno biennale.

4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente.», sono stati così sostituiti:

«3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 16.

3-*bis.* Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

3-*ter.* La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, quinquennale negli altri casi.

4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità.».

L'art. 58, relativo all'adeguamento alle norme, che stabiliva:

«1. I posti di lavoro utilizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato VII.

2. I posti di lavoro utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati a quanto prescritto al comma 1 entro il 1° gennaio 1997», è stato così sostituito:

«1. I posti di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 51, comma 1, lettera *c)*, devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato VII».

Le innovazioni introdotte sono di immediata applicazione, per cui è opportuno fornire alcuni chiarimenti diretti a dare ad esse pronta attuazione, affinché i comportamenti, in particolare delle pubbliche amministrazioni, siano tempestivamente e coerentemente ridefiniti.

La prima indicazione riguarda l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, attraverso il quale vengono individuate adeguate misure di prevenzione e protezione, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ed in collaborazione con il medico competente.

I datori di lavoro provvederanno all'individuazione dei dipendenti che rientrano nell'applicazione della normativa, e quindi dell'effettivo raggiungimento o superamento dei limite settimanale, sostituito a quello giornaliero, in collaborazione con i dirigenti preposti alle varie strutture, tenendo conto della specifica attività degli interessati, delle modalità e dei tempi del suo svolgimento, in riferimento alle logiche organizzative proprie di ogni amministrazione.

I datori di lavoro a seguito quindi di una riconsiderazione del numero dei destinatari della sorveglianza sanitaria, tenuto conto della nuova definizione di lavoratore, con l'apporto collaborativo del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, stabiliranno una adeguata programmazione ed attuazione delle visite preventive e periodiche per i nuovi destinatari.

È necessario altresì, ai sensi dell'art. 56, del decreto legislativo n. 626/1994, provvedere all'elaborazione di uno specifico piano di informazione e formazione dei soggetti sopra indicati

La nuova formulazione dell'art. 58 del decreto legislativo in argomento, inoltre, impone che le postazioni di lavoro dotate di attrezzature munite di videoterminali debbano essere conformi alle prescrizioni minime indicate nell'allegato VII. Conseguentemente sarà adottata una programmazione degli interventi individuando le priorità, in considerazione dell'organizzazione del lavoro.

È opportuno altresì rammentare in questa sede che con il decreto interministeriale 2 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244, del 18 ottobre 2000, emanato ai sensi dell'art. 56, comma 3, del decreto legislativo n. 626/1994 sono state individuate 'linee guida d'uso dei videoterminali¤, cui tutti gli interessati devono far riferimento per il corretto utilizzo degli stessi.

La guida, come indicato in premessa, è finalizzata a fornire le indicazioni fondamentali per lo svolgimento dell'attività al videoterminale al fine di prevenire in particolare l'insorgenza dei disturbi muscoloscheletrici, dell'affaticamento visivo e della fatica mentale che possono essere causati o aggravati dall'uso dei videoterminali.

Si fa presente che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha già provveduto ad emanare una circolare sull'argomento, pienamente operativa anche per tutte le pubbliche amministrazioni (circolare n. 16/2001).

Roma, 20 aprile 2001

Il Ministro
per la funzione pubblica
BASSANINI

01A4552

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 27 marzo 2001 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Francesco Divella, console generale onorario della Repubblica di Turchia a Bari.

In data 22 marzo 2001 il Ministro segretario degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Idzham Bin Abdul Hamid, console della Federazione della Malaysia a Milano.

01A4553-01A4554

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.8253-XV.J(2883) del 30 gennaio 2001, la polvere nera denominata «PH5», che la «Sipe Nobel S.r.l.» intende produrre nel proprio stabilimento in Orbetello (Grosseto), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella I categoria - gruppo «B» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con numero ONU 0027, 1. ID.

01A4319

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Macrodantin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 140 del 22 marzo 2001

Specialità medicinale: MACRODANTIN.

Società: Geymonat industria chimico farmaceutica, Via S. Anna, 2 - Anagni (Frosinone).

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali Macrodantin, 20 CPS 50 mg A.I.C. n. 027321013; 20 CPS 100 mg A.I.C. n. 027321025 prodotti anteriormente al 24 febbraio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 66 del 20 gennaio 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 18 febbraio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4394

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cepim»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 141 del 22 marzo 2001

Specialità medicinale: CEPIM.

Confezione e n. AIC: «1000mg/3ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml - A.I.C. n. 028896025.

Società: Polifarma S.p.a., Via Tor Sapienza, 138 - 00155 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Cepim, «1000 mg/3ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 - ml A.I.C. n. 028896025, prodotti anteriormente al 29 marzo 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 292 dell'11 febbraio 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 24 marzo 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4395

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nabuser»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 144 del 26 marzo 2001

Specialità medicinale: NABUSER.

Confezione e n. AIC:

30 compresse rivestite 1G - A.I.C. n. 026673057;

30 bustine 1G - A.I.C. n. 026673069.

Società: Geymonat S.p.a., via S. Anna, 2 - 03012 Anagni (Frosinone).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Nabuser, 30 compresse rivestite 1G A.I.C. n. 026673057, 30 bustine 1G A.I.C. n. 026673069, prodotti anteriormente al 29 marzo 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 207 del 28 gennaio 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 24 marzo 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4396

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clavucar»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 145 del 26 marzo 2001

Specialità medicinale: CLAVUCAR.

Confezione e n. AIC:

1200 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 fiala - A.I.C. n. 027594011;

3200 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino - A.I.C. n. 027594023.

Società: Geymonat S.p.a., via S. Anna, 2 - 03012 Anagni (Frosinone).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Clavucar, 1200 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 fiala - A.I.C. n. 027594011, 3200 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino A.I.C. n. 027594023, prodotti anteriormente al 29 marzo 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 206 del 28 gennaio 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 24 marzo 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4397

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Maliasin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 146 del 26 marzo 2001

Specialità medicinale: MALIASIN.

Confezione e n. AIC:

50 confetti 100 mg - A.I.C. n. 024332013;

50 confetti 25 mg - A.I.C. n. 024332025.

Società: Ravizza farmaceutici S.p.a., via Europa, 35 - 20053 Muggiò (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Maliasin 50 confetti 100 mg - A.I.C. n. 024332013; 50 confetti 25 mg - A.I.C. n. 024332025, prodotti anteriormente al 12 ottobre 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 777 del 31 luglio 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 10 aprile 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4398

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acepress, Elidiur, Eliten».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 158 del 28 marzo 2001

Specialità medicinali: ACEPRESS, ELIDIUR, ELITEN.

Società Upsa S.p.a., viale Virgilio Maroso, 50 - 00142 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Acepress, Elidiur, Eliten, nelle forme, confezioni e numeri di A.I.C. di cui al decreto 1005 del 1° dicembre 2000, prodotti anteriormente al 20 dicembre 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 1005 del 1° dicembre 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 18 giugno 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4399

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 162 del 28 marzo 2001

Specialità medicinali: ANTINEVRALGICO DR., KNAPP, BECHILAR, CITRATO ESPRESSO GABBIANI, DENTINALE FIALETTA ODONTALGICA DR. KNAPP, FARIN GOLA, IRIDINA LIGHT, IRIDINA DUE, NORMALENE, OMNIADOL, ODONTALGICO DR. KNAPP, PINSELINA, PUMILSAN, TIOGUAIALINA, THERMOGENE.

Società: Montefarmaco OTC S.p.a., via E. Turati, 3 - 20121 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali:

«Antinevralgico Dr. Knapp», 12 compresse - A.I.C. n. 003406028;

«Bechilar», flacone sciroppo 100 ml - A.I.C. n. 018130029;

«Citrato espresso Gabbiani» «limone» polvere g 43 - A.I.C. n. 011967015, «arancio» polvere g 43 - A.I.C. n. 011967041;

Dentinale tubo g 25 - A.I.C. n. 008891018;

«Fialetta odontalgica Dr. Knapp», fialoide g 4 c/erogatore - A.I.C. n. 004287025;

«Farin gola» 24 pastiglie - A.I.C. n. 032202018, colluttorio flacone 250 ml A.I.C. n. 032202020, soluzione flacone spray 30 ml - A.I.C. n. 032202032;

«Iridina light» gocce oculari flacone 15 ml - A.I.C. n. 032193017;

«Iridina due» flacone collirio 15 ml - A.I.C. n. 026630018;

«Normalene» 20 confetti 5 mg - A.I.C. n. 014205037;

«Omniadol», 12 confetti - A.I.C. n. 011296047;

«Odontalgico Dr. Knapp» «B1» 8 cachets - A.I.C. n. 006438105;

«Pinselina» pasta adesiva g 20 - A.I.C. n. 007175021;

«Pumilsan» 36 caramelle - A.I.C. n. 032217010, 24 caramelle - A.I.C. n. 032217022;

«Tioguaialina» sciroppo g 175 - A.I.C. n. 010723029;

Thermogene» ovatta g 34 - A.I.C. n. 004363014, pomata g 40 - A.I.C. n. 004363040,

prodotti anteriormente al 29 maggio 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 160/1998 del 4 maggio 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati ai pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 14 maggio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4400

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Libexin Mucolitico».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 163 dcel 28 marzo 2001

Specialità medicinale: LIBEXIN MUCOLITICO.

Confezione e n. AIC: sospensione os 200 ml - A.I.C. n. 023483035.

Società: Teofarma S.r.l., Via Fratelli CVervi, 8 - 27100 Valle Salimbener (Pavia).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Libexin Mucolitico» sospensione os 200 ml - A.I.C. n. 023483035, prodotti anteriormente all'11 dicembre 1000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 903 del 16 ottobre 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori giorni centottanta dal 9 giugno 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4401

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cerebropan»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 164 del 28 marzo 2001

Specialità medicinale: CEREBROPAN.

Confezione e n. AIC:

40 compresse 800 mg - A.I.C. n. 023814066;

iniettabile 12 fialoidi 3 g 15 ml - A.I.C. n. 023814078.

Società: Istituto Sierovaccinogeno Italiano I.S.I., S.p.a. - 55020 Castelvecchio Pascoli (Lucca).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Cerebropan», 40 compresse 800 mg - A.I.C. n. 023814066, «Cerebropan», iniettabile 12 fialoidi 3 g 15 ml - A.I.C. n. 023814078, prodotti anteriormente al 20 maggio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 77 del 20 gennaio 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 15 maggio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4402

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 27 aprile 2001

Dollaro USA	0,9023
Yen giapponese	112,01
Corona danese	7,4645
Lira Sterlina	0,62540
Corona svedese	9,1195
Franco svizzero	1,5378
Corona islandese	84,99
Corona norvegese	8,1550
Lev bulgaro	1,9482
Lira cipriota	0,57850
Corona ceca	34,645
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	267,32
Litas lituano	3,6083
Lat lettone	0,5653
Lira maltese	0,4044
Zloty polacco	3,5732
Leu romeno	25443
Tallero sloveno	216,6871
Corona slovacca	43,575
Lira turca	1050000
Dollaro australiano	1,7631
Dollaro canadese	1,3929
Dollaro di Hong Kong	7,0374
Dollaro neozelandese	2,1828
Dollaro di Singapore	1,6417
Won sudcoreano	1197,35
Rand sudafricano	7,2165

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A4788

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinnovo della concessione mineraria «Marchiazza»

Con decreto distrettuale 26 marzo 1996 è stata rinnovata la concessione mineraria per caolino, argilla per porcellana e tarraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore ai 1630 ºC e feldspati denominata «Marchiazza», in territorio del comune di Lozzolo (Vicenza), alla ditta Motta Romano e Remo, con sede in Lozzolo (Vicenza) via Roma n. 7, rappresentata dal signor Motta Romano nato a Lozzolo il 19 marzo 1928 ed ivi residente in via Roma n. 7, per la durata di anni cinque a decorrere dall'11 settembre 1995.

01A4440

Nuova intestazione della concessione mineraria «Cacciano» decreto di nuova intestazione in data 30 dicembre 1999

Con decreto distrettuale 30 dicembre 1999 è intestata la concessione mineraria per feldspati denominata «Cacciano», in territorio del comune di Curino (Biella), alla società Minerali industriali S.p.a. con sede legale ed amministrativa ora trasferita in piazza Martiri della Libertà n. 4 - Novara, in persona dell'amministratore delegato geom. Lodovico Ramon, nato a Pozzoleone (Vicenza) il 23 settembre 1950 e residente in Brusnengo (Biella) via Curino n. 56.

01A4441

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651099/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.